

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

EMENDAMENTI

Articolo 11

VOLUME 9

10 novembre 2013

11.1

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei **commi da 7-bis a 7-quinquies**, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octies. Il comma 1, dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

BENCINI

11.1

11.2

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-ter .Alle disposizioni di cui al **comma 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

~~**7-quater**. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".~~

1/2

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei **commi da 7-bis a 7-quinquies**, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Il comma 1, dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BERTOROTTA

Rosa.

11.2

11.3

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.


Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: <<70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille >> con le seguenti: <<2,1 per mille >>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: <<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento >>;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, GHEDINI RITA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE,
DIRINDIN, BIANCO, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA,
SILVESTRO



EMENDAMENTI AS.1120

Art.11

Al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165," aggiungere le-seguenti: "anche nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,"

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA



A.S. 1120
EMENDAMENTO

11.5

Articolo 11

Sopprimere i commi 1 e 4

Conseguentemente: sostituire le parole: “ai commi 1 e 2”, con le seguenti: “al comma 2”.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

“42. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.”

AS 1120
EMENDAMENTO

M.6

Articolo 11

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. All’articolo 16, comma 1, capoverso lettera b) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sostituire le parole: “31 dicembre 2014”, con le seguenti: “31 dicembre 2013”

Conseguentemente: sopprimere il comma 4 e al comma 3, sostituire le parole: “ai commi 1 e 2”, con le seguenti: “al comma 2”.

Conseguentemente all’articolo 10, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

“42. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l’area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.”

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 2 sopprimere le parole:” e senza possibilità di recupero per la parte economica.”.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015


Uras De Petris 

11.7

EMENDAMENTO

A.S 1120

ARTICOLO 11

Al comma 2, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: "fatte salve le procedure di contrattazione integrativa per la distribuzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali."


CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

11.8

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Al comma 2 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole "quattro aree separate" sono sostituite dalle parole "cinque separate aree", le parole "cui corrispondono" sono sostitute dalle parole "e" e le parole "una apposita sezione contrattuale di" sono soppresse. Il comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio sanitario Nazionale."

BIANCO, DE BIASI

Bianco

11.9

EMENDAMENTO

A.S 1120

ARTICOLO 11

All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il comma 2-bis:

“2-bis. A decorrere da 1 gennaio 2014, le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese quelle effettuate sotto la vigenza dell'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto sia ai fini giuridici sia ai fini economici, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente per ciascuna tipologia di progressione”.

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

11.10

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014)

Articolo 11

EMENDAMENTO

11.11

All'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:

- 1) Sopprimere il comma 3;
- 2) al comma 4 sopprimere le parole "e 3";
- 3) al comma 21, dopo le parole: "ai commi 1, 2," sopprimere "3," nonchè, sostituire le parole: "540 milioni" e "610 milioni" rispettivamente con le seguenti parole: "400 milioni" e "400 milioni";

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

112

112

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-ter .Alle disposizioni di cui al **comma 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei **commi da 7-bis a 7-quinquies**, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

SIMEONI, TAVERNA, ROMANI Maurizio, FUCKSIA

Simeoni

11.11

**Emendamento
Art. 11**

Al comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale"

Sen. ~~D'Ambrosio Lettieri~~

[Handwritten signature] (TARQUINIO)

[Handwritten signature] (FLORIS)

[Handwritten signature] (LINA)

[Handwritten signature] (PIERRO)

MANDELLI
BIANCONI
RIZZOTTI
IURLARO
TARZIA ROSSA

11.12



Art. 11.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 1 lettera a) dell' articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio Sanitario Nazionale.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

Il Governo con il DPR 122/2013 ha prorogato di un ulteriore anno non solo il blocco del Contratto Nazionale, che perdura dal 2009, ma anche la mancata applicazione di istituti contrattuali consolidati in precedenti contratti di lavoro. Si determina, di fatto, una sospensione per legge di diritti sanciti dalla contrattazione, lo svuotamento del CCNL 2013-2015, dopo la cancellazione della tornata 2010-2012, il rinvio a tempo indeterminato della contrattazione nel pubblico impiego. Senza contare il blocco delle dinamiche di carriera, delle retribuzioni individuali e dei fondi contrattuali, e quindi della contrattazione integrativa periferica (art. 9, co. 2 bis), lungo 5 anni, due tornate contrattuali.

La non attuazione della proroga al 2014 delle disposizioni del co. 2 bis non determinerebbe nessun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato o delle aziende sanitarie:

• L'intera entità economica del fondo di retribuzione accessoria con i suoi addendi (fondo di posizione, particolari condizioni di lavoro e risultato), conseguente alle disposizioni contrattuali vigenti (vecchie di almeno 3 anni), è già contabilizzato nei bilanci delle aziende così come tale dal 2010.

• La massa salariale della dirigenza dei ruoli sanitari non viene aumentata dall'attuazione delle disposizioni contrattuali e pertanto dalla non attuazione della proroga degli effetti del comma 2 bis dell'art. 9.

11.13

EMENDAMENTO
Articolo 11

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis: “Il risparmio previsto dall’applicazione di quanto disposto dai commi precedenti, anche al personale convenzionato con il SSN, quantificabile in 140 mln nel 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016, è utilizzato per incrementare la disponibilità finanziaria prevista per i contratti di formazione specialistica per i medici.”

Sen. Lucio Romano *LRomano*

Sen. Luigi Marino *LMarino*

Sen. Andrea Olivero *A Olivero*

11.14

ART. 11.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. Il 50% delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 è destinato all'incremento del numero di contratti di formazione specialistica, medica e non medica, e del corso specifico in medicina generale per gli anni 2014 e 2015

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

~~La formazione medica è diventata, a detta del Ministro della Università, una vera emergenza nazionale che necessita di investimenti per evitare una riduzione numerica che esclude migliaia di laureati dai percorsi formativi richiesti per l'accesso al SSN.~~

11.15

AS1120


EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del DDL S 1120 aggiungere il seguente comma: c. 3-bis "Il 50% delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 è destinato all'incremento del numero di contratti di formazione specialistica, medica e non medica, e del corso specifico in medicina generale per gli anni 2014 e 2015"

RAZIONALE: la formazione medica è diventata, a detta del Ministro della Università, una vera emergenza nazionale che necessita di investimenti per evitare una riduzione numerica che esclude migliaia di laureati dai percorsi formativi richiesti per l'accesso al SSN.

CERONI



11.16

EMENDAMENTO DDL S1120

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”.

ARTICOLO 11


Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del DDL S 1120 aggiungere il seguente comma: c.3-bis: “Il comma 1 lettera a) dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio sanitario Nazionale. Di conseguenza eliminare il comma 3 dell'articolo 11 del ddl S 1120”.

~~RAZIONALE: Il Governo con il DPR 122/2013 ha prorogato di un ulteriore anno non solo il blocco del Contratto Nazionale, che perdura dal 2009, ma anche la mancata applicazione di istituti contrattuali consolidati in precedenti contratti di lavoro. Si determina, di fatto, una sospensione per legge di diritti sanciti dalla contrattazione, lo svuotamento del CCNL 2013-2015, dopo la cancellazione della tornata 2010-2012, il rinvio a tempo indeterminato della contrattazione nel pubblico impiego. Senza contare il blocco delle dinamiche di carriera, delle retribuzioni individuali e dei fondi contrattuali, e quindi della contrattazione integrativa periferica (art. 9, co. 2 bis), lungo 5 anni, due tornate contrattuali.~~

~~La non attuazione della proroga al 2014 delle disposizioni del co. 2 bis non determinerebbe nessun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato o delle aziende sanitarie:~~

- ~~▪ L'intera entità economica del fondo di retribuzione accessoria con i suoi addendi (fondo di posizione, particolari condizioni di lavoro e risultato), conseguente alle disposizioni contrattuali vigenti (vecchie di almeno 3 anni), è già contabilizzato nei bilanci delle aziende così come tale dal 2010.~~
- ~~▪ La massa salariale della dirigenza dei ruoli sanitari non viene aumentata dall'attuazione delle disposizioni contrattuali e pertanto dalla non attuazione della proroga degli effetti del co. 2 bis dell'art. 9.~~

CERONI



11.17

**Emendamento
Art. 11**

Sopprimere il comma 4.

Sen. D'Ambrosio Lettieri

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] (FLORIS)

MANDELLI

BIANCONI

RIZZOTTI

IURLARO

TARA ROSARIA ROSSI

11.18



A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014."


Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000.

b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole "in misura non inferiore a" inserire le seguenti "60 milioni di euro per l'anno 2014,"

PUGLISI, DI GIORGI, MARCUCCI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



11.19

AS 1120

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del ddl S1120, aggiungere il seguente comma: 4bis. "Al comma 2 dell'articolo 54 del d.lgs. 150/2009 le parole "quattro aree separate" sono sostituite dalle parole "cinque separate aree"; le parole "cui corrispondono" sono sostituite dalle parole "e". Sono eliminate le parole "una apposita sezione contrattuale di".

RAZIONALE Come ribadito dalla Conferenza Stato-Regioni-Enti locali, le peculiarità della dirigenza medica e sanitaria, riconosciute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono l'elaborazione di uno specifico contratto di lavoro. Tale strumento è reso necessario anche per distinguere la dirigenza sanitaria da quella amministrativa consentendo ad entrambe l'elaborazione di contratti autonomi che tengano conto delle diverse professionalità. Inoltre occorre svincolare l'articolazione contrattuale della dirigenza da quella del comparto

Di seguito la ricostruzione del testo Art. 54

Art. 54 D.lgs. 150/2009 modificato con emendamento Anaa

D.lgs. 150/2009 attuale

Art. 54. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Art. 54. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

(...) 2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

(...) 2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, e non più di cinque separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

CERONI



11.20

ART. 11.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4-bis. Al comma 2 dell' articolo 54 del d.lgs. 150/2009 le parole "quattro aree separate" sono sostituite dalle parole "cinque separate aree"; le parole "cui corrispondono" sono sostitute dalla parole "e". Sono eliminate le parole "una apposita sezione contrattuale di".

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

11.21

Relazione

Come ribadito dalla Conferenza Stato-Regioni-Enti locali, le peculiarità della dirigenza medica e sanitaria, riconosciute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono l'elaborazione di uno specifico contratto di lavoro. Tale strumento è reso necessario anche per distinguere la dirigenza sanitaria da quella amministrativa consentendo ad entrambe l'elaborazione di contratti autonomi che tengano conto delle diverse professionalità. Inoltre occorre svincolare l'articolazione contrattuale della dirigenza da quella del comparto.

ART. 11.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4-bis. Il comma 32 dell' articolo 9 della legge 122/2010 non si applica al personale di cui all' articolo 15 del d.lgs. 502/1992.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

11.22

Relazione

La valutazione dei dirigenti medici e sanitari è già applicata e regolata dai contratti collettivi di categoria sin dal contratto del 6 dicembre 1996. L' intrusione legislativa in materia contrattuale operata dal comma 32 dell' art. 9 della legge 122/2010 è un atto mortificante perché estende di fatto alla dirigenza medica e sanitaria il modello di altre categorie della Pubblica Amministrazione che hanno specificità profondamente diverse. A differenza del modello statale la valutazione dei medici, veterinari e Dirigenti sanitari viene effettuata da un collegio tecnico a valenza e composizione professionale e non dal vertice politico-amministrativo. Si rischia, attraverso la norma di politicizzare la valutazione di tutti i medici titolari di incarichi gestionali (strutture complesse, semplici e direttori di dipartimento) e non vi è certezza a fine mandato di conferma dell' incarico anche in presenza di valutazione professionale e gestionale positiva. La politica espulsa dalla porta delle nomine dei Direttori delle strutture complesse rientra dalla finestra del sistema degli incarichi che attualmente regola i percorsi di carriera dei professionisti.

Emendamento A.S. 1120


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 11

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

<<4bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.>>



Sen. Munerato



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Sopprimere il comma 5

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015

 
Uras De Petris

11.24

EMENDAMENTI AS.1120

Art.11


Sopprimere il comma 5

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI




A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "e dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti «, ad eccezione del personale esercente le professioni sanitarie operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità e nell'assistenza domiciliare, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

Conseguentemente,

- a) all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI,
PADUA,



11.26

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Al comma 5 dopo le parole "del precedente periodo." aggiungere in fine il seguente periodo:

“Al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico”.»

Conseguentemente, all'articolo 18 , dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>

VALENTINI, LAI
Valentini

11.27

11.28

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono bandire concorsi per l'assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute per l'acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all'esterno. In ogni caso il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all'1 per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell'assistenza domiciliare e nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda."


Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrono, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA,
SILVESTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dirindin', written in a cursive style.

11.28

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all'1 per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell'assistenza domiciliare e nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda."


Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA,
SILVESTRO




A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all'1 per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell'assistenza domiciliare e nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda."

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA,
SILVESTRO



11.30

A.S. 1120

Emendamento

Art. 11


Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento."

Conseguentemente:

- a) *ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti: <<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

GRANAIOLA



11.31

EMENDAMENTO

Articolo 11

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni" con "90 milioni".

Alami (RANDELLI)
 (AMORUSO)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma che si chiede di sopprimere (la cui applicazione è valutata in circa 10 milioni di euro), introducendo una sensibile riduzione sulle somme dovute agli avvocati pubblici in ragione delle cause vinte (e che per quasi tutti costituisce una voce della retribuzione), produce un vulnus gravissimo allo status giuridico di categorie il cui lavoro è indispensabile per la tutela degli interessi pubblici.


L'integrazione del trattamento economico degli avvocati pubblici con la partecipazione agli onorari delle sole cause integralmente vinte ha rappresentato (per l'Avvocatura dello Stato addirittura dal 1876) il riconoscimento della professionalità degli avvocati pubblici e del loro duplice status di pubblici funzionari e di avvocati, ed ha sin qui avuto un ruolo decisivo nel consentire loro di conciliare il sentimento del servizio nel pubblico interesse con l'orgoglio professionale della toga che rivestono.

L'istituto del compenso variabile correlato ad un risultato attestato da soggetti esterni e terzi, i giudici, costituisce oltretutto razionale applicazione di un sano criterio meritocratico, e nel panorama retributivo del lavoro pubblico, è meccanismo di distribuzione della parte variabile della retribuzione difficilmente eguagliabile sul piano dell'affidabilità della verifica del risultato conseguito.

Inoltre, la ricordata incisione su diritti quesiti in ambito retributivo da qualificatissimi dipendenti pubblici vizia la norma da evidenti (e già in passato rilevati dalla Corte Costituzionale, v. la sentenza n. 223/2012) censure di incostituzionalità.

Tutto questo in un periodo in cui alle avvocature pubbliche si chiede una consistente intensificazione dell'impegno professionale, reso oltretutto ai limiti della sopportabilità dalle note e mai rimediate difficoltà derivanti dall'immane carico di lavoro e dalla inadeguatezza degli organici.

11.32



AS 1120
Emendamento
Art. 11

Sopprimere il comma 6

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 13,5 milioni di euro per l'anno 2014, 613,5 milioni nell'anno 2015 e 1423,5 milioni >>;

PAGLIARI

Pagliari

11.33



AS 1120

ART. 11

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni": con le seguenti: «165 milioni».

SEN. PALERMO

SEN. BERGER

11.36

EMENDAMENTO

Articolo 11

Sopprimere il comma 6.

11.35


Sen. Antonio MILO

Sen. D'ANNA

Sen. FALANGA

Sen. LANGELLA

Sen. SIBILIA



A.S.1120

Emendamento

Art. 11

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. A seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni spettano agli avvocati e procuratori dello Stato e agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il 75% dei compensi professionali di cui al D.M. 140 del 20 luglio 2012.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN".

LAI, CUCCA

lai


11.36

EMENDAMENTO DDL 1120


ART. 11

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni :

- a) al primo periodo sopprimere le parole " e fino al 31 dicembre 2016"
- b) dopo il primo periodo inserire il seguente : "A decorrere dal 1 gennaio 2015, nei casi di cui al periodo precedente, non sono dovuti compensi professionali a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni".



MOLINARI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO



11.37

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Al comma 6, primo periodo dopo le parole "e successive modificazioni" sopprimere le seguenti "ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato,"

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 200;

2015: - 200;

2016: - 200.

Lo Moro
LO MORO

11.38

AS 1120
Emendamento
Art. 11

*Al comma 6, primo periodo sostituire le parole " ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato
" sopprimere le seguenti "ivi inclusi i procuratori e gli avvocati dello Stato,"*

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:

2014: - 100;

2015: - 100;

2016: - 100.

Lo Moro
LO MORO

M.39

EMENDAMENTO DDL 1120

ART. 11

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni :

- a) al primo periodo, sostituire le parole "75%" con le seguenti "50%"
- b) sopprimere il secondo periodo

Conseguentemente, all'articolo 18, commi 21, sopprimere la lettera b) , indi, al comma 22, sopprimere il primo periodo.

BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO



11.60

Articolo 11

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "sono corrisposti nella misura del 75 per cento", con le seguenti: "sono corrisposti nella misura del 50 per cento".

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 21, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) All'articolo 30, comma, 1, le parole <<euro 8>>, sono sostituite dalle seguenti: <<euro 18>>.

SEN. CIRO FALANGA



M. W.

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

“La disposizione di cui al presente comma non si applica alle Regioni, agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.”

GOTOR

Gotor

11-62

Art. 11
(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6 bis. E’ abrogato il comma 9 dell’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.”

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bellot *Bellot*
Sen. Bisinella *Bisinella*
Sen. Comaroli *Comaroli*
Sen. Bitonci *Bitonci*
Baron

11.63

EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

“1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale”»

BRUNO MANCUSO



11.44



RELAZIONE

Emendamento art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165

Scopo della modifica normativa è quella di estendere anche ai comuni di minori dimensioni demografiche privi di personale di qualifica dirigenziale, ma in cui sono attribuite funzioni dirigenziali e posizioni organizzative di cui agli artt. 8-11 del ccnl del 31/03/1999, le procedure di nomina dei dirigenti della P.A. introdotte dalla decreto Brunetta (decreto legislativo n° 150/2009), eliminando, pertanto, il principio della fiduciarità di dette nomine (prevista dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 e prima di questo dall'art. 51, comma 3-bis della Legge 8 giugno 1990 n° 142).

11.45




Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per dare effettiva attuazione delle azioni previste dai commi 1,3,4 dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e dal decreto Ministeriale 26 giugno 1992 del Ministro della Pubblica istruzione, in favore degli alunni disabili e al fine di evitare sperequazioni territoriali, all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, dopo il primo punto, aggiungere la seguente frase: *"Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi della presente legge e al fine di evitare sperequazioni territoriali, è assegnata almeno una unità presso ogni Ambito Territoriale"*.

Sen. Gibiino


~~Docenti che prestano servizio presso gli Ambiti Territoriali degli Uffici scolastici Regionali.~~

M. G. B.

Spa (FLORES)





AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 11

M. L. 9

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'art. 243 bis, comma 9, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dopo le parole "dotazioni organiche" è inserita la seguente frase: "o alla riorganizzazione stabile dei servizi".»

CARIDI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera r)) l'introduzione, nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dell'art. 243-bis, rubricato "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale".

Il comma 9 di tale articolo, stabilisce che, in caso di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla anzidetta procedura di riequilibrio, l'Ente interessato deve adottare alcune misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, tra cui quella prevista dalla lett. a) del medesimo comma 9, e cioè: "a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche".

Le due norme contrattuali sopra citate prevedono rispettivamente che:

- art. 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999 (comparto): "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
- art. 26, comma 3, e del 23 dicembre 1999 (dirigenza): "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con

incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica".

Quindi, in base a tali disposizioni contrattuali, l'Ente, per far fronte all'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione (discendenti, tra l'altro, dal decentramento di funzioni statali e regionali), può ricorrere:

1) all' "aumento delle prestazioni del personale in servizio" (per il personale del comparto) o all' "ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale" (per la dirigenza);

ovvero,

2) all' "incremento stabile della dotazione organica" ed alla conseguente assunzione di nuovo personale.

Nell'ipotesi di ricorso alla scelta di cui al punto 1), l'Ente valuta che sia più efficace la valorizzazione delle risorse umane esistenti, che determina anche un sicuro risparmio rispetto all'ipotesi sub 2) di assunzione di nuovo personale, al quale dovrà essere corrisposto sia il trattamento economico-stipendiale che quello accessorio.

Inoltre, a seguito della stabile attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, l'incremento delle prestazioni, delle competenze e delle conseguenti responsabilità del personale in servizio non è connesso a fattori transeunti, ma alla continuativa resa dei nuovi o riorganizzati servizi. A fronte di tale incremento, dunque, le maggiori risorse stanziare nel fondo del trattamento accessorio sono destinate a consolidarsi in maniera definitiva (a meno che i servizi non vengano per qualche ragione dismessi).

Detta impostazione è direttamente confermata dalle Circolari n. 16 del 2 maggio 2012 e n. 21 del 26 aprile 2013, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, aventi ad oggetto rispettivamente il Conto Annuale 2011 e 2012 (rilevazione prevista dal titolo V del d.lgs. n. 165/2001). Nelle specifiche istruzioni afferenti la compilazione della Tabella 15 (Monitoraggio della Contrattazione integrativa) per il personale dirigente, le istruzioni prevedono tra gli "Altri incrementi" delle "Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità" gli: "incrementi dotazione organica o riorganizzazione stabile dei servizi: inserire le risorse previste dall'art. 26 c. 3 del Ccnl 98-01, parte fissa, cioè aventi carattere di certezza e di stabilità, in occasione di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile di dotazione organiche".

Con ogni evidenza l' "attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione" può essere alla base dell'incremento di risorse stabili per le due motivazioni sopra riportate di "aumento delle prestazioni del personale in servizio"; e di un "incremento stabile di dotazione organica".

Che si tratti di due distinte motivazioni è palesemente dimostrato dall'utilizzo della congiunzione

11.47



213

“o” che evidenzia che si tratta di due diverse fattispecie, potenzialmente alternative. Lo stesso testo dell'art. 26, comma 3, del CCNL 1998-2001 utilizza il sinonimo “ovvero”. Si deve quindi concludere che anche per la Ragioneria dello Stato l'incremento di risorse stabili può essere motivato non solo dall'incremento stabile di dotazione organica, ma anche dall'aumento delle prestazioni del personale.

Diversa invece è la fattispecie, sempre prevista dalle succitate norme contrattuali, dell'inserimento di risorse variabili nel fondo “in caso di processi di riorganizzazione di carattere eccezionale, cioè una tantum”, destinati a esaurirsi in arco temporale definito. In tal caso, le risorse integrative del fondo non si consolidano nel tempo in maniera definitiva.

Alla luce di quanto sopra esposto, la previsione normativa dell'art. 243 bis, comma 9, lett. a), di fare salva - dall'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 (comparto) e 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 (dirigenza) - la sola quota connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche non risponde a criteri di razionalità, in quanto penalizza il personale degli enti che, virtuosamente, hanno inteso valorizzare le risorse esistenti, economizzando la maggiore spesa derivante dall'assunzione di nuove unità. Il personale esistente, preposto ai nuovi servizi o a quelli stabilmente riorganizzati, verrebbe infatti ad avere decurtato il trattamento accessorio (per i dipendenti del comparto) e ridotto (per i dirigenti) la retribuzione non solo di risultato ma anche quella di posizione, che è una componente continuativa e proporzionata al peso delle rispettive funzioni dirigenziali, graduate in base a parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne. Tale posizione, finché non venga modificata da una nuova organizzazione che ne riduca le competenze e conseguentemente il peso, deve rimanere stabilmente remunerata.

E' infine da sottolineare che la norma in questione non si applica agli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario, con situazioni ed oneri ben più gravi di quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Si evidenzia che il suddetto emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11.69



3/3

89

M. 68

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: <<70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille >> con le seguenti: <<2,1 per mille >>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: <<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento >>;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, GHEDINI RITA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE,
DIRINDIN, BIANCO, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA,
SILVESTRO



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Sopprimere il comma 8

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 11 milioni di euro nel 2015, 95 milioni di euro nel 2016, 205 milioni di euro nel 2017 e 245 milioni di euro nel 2018.



Uras



De Petris

11.69

EMENDAMENTO

ART. 11

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modifiche e integrazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Per il triennio 2014-2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non possono procedere ad assunzione di personale di alcun tipo."

9. Entro il 30 marzo del 2014, il Governo provvede alla soppressione di enti intermedi, ivi compresi gli IACP, per un risparmio sulla spesa pubblica non inferiore a 250 milioni, e definisce le procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazioni di cui al comma 8, per la ricostituzione dei loro organici in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni. Entro la medesima data, pubblica altresì l'elenco del patrimonio immobiliare degli enti soppressi con le specifiche di cui al comma 9-ter.

9-bis. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 8 e 9 sono destinati ad apposito fondo da istituire nel Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'incremento delle detrazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, da emanarsi successivamente alla definizione dei risparmi di cui al comma 21-bis, a modificare le predette detrazioni.

9-ter. Il patrimonio immobiliare indisponibile degli enti da sopprimere è assegnato ai Comuni nei quali lo stesso è ubicato. Il patrimonio disponibile è messo a disposizione delle normative di riduzione del debito pubblico.»

D'ALI'

MANDELLI




~~Blocco turnover e soppressione IACP ed enti~~

11.50

Il presente emendamento è volto a riportare il turn over per l'anno 2015 al 50%. Lo scopo della predetta proposta, congiuntamente con le altre, nel rendere pienamente fruibili i disposti normativi contenuti nella legge 125-2013 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l'assunzione da graduatorie concorsuali vigenti, si pone a salvaguardia della normale funzionalità della pubblica amministrazione troppo volte oggetto di ripetuti provvedimenti riduttivi, sui quali si è ampiamente espressa anche la Corte dei Conti.

11.50



Emendamento

Art. 11

Al comma 8 sopprimere la lettera a)

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

Lettieri

Manzoni

Pagliari (PAGLIARE)

Mandelli (MELLI)

MANDELLI

IURLARO

11.51



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a sostituire le parole "40 per cento" con le seguenti "100 per cento";
- b) alla lettera b sostituire dalle parole "del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015" fino alla fine della lettera con le seguenti "del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014";
- c) alla lettera c sostituire dalle parole "del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015" fino alla fine della lettera con le seguenti " del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014";

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro nel 2015, di 100 milioni di euro nel 2016, di 205 milioni di euro nel 2017 e di 245 milioni nel 2018.

URAS DE PETRIS

Uras DP

11.52



EMENDAMENTO (AS 1120)

Articolo 11, al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), le parole 40 per cento sono sostituite con le seguenti "100 per cento"

alla lettera b) le parole da "cinquanta per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti "cento per cento a decorrere dall'anno 2014".

Alla lettera c) le parole da "del 50 per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "cento per cento a decorrere dall'anno 2014".

Puglisi 
Idem 
Martini 
Tocci 
Zavoli 
Mineo 
Marcucci 
Di Giorgi 

11.53

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Per l'anno 2014, le università statali e gli enti pubblici di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente. E' abrogata qualsiasi altra disposizione limitativa del *turn over* riferita alle università statali e agli enti pubblici di ricerca."


Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

24-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



A.S. 1120
Emendamento
Articolo 11

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 28.043.000 nel 2016, 70.045.000 nel 2017 e a 84.004.000 a decorrere dal 2018 si provvede *a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse*:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<204 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



11.55

A.S. 1120
Emendamento
Articolo 11

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, ai maggiori oneri, si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<204 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



11.56

A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Al comma 8, sostituire le lettere *b)* e *c)* con le seguenti:

«*b)* al comma 13-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014";

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014".»

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «< 150 milioni>> con le seguenti: «< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «< 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: «< 21 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

DI GIORGI



11.57

A.S. n.1120
Emendamento
Art. 11

Al comma 8, sostituire le lettere *b)* e *c)* con le seguenti:

«*b)* al comma 13-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dal 2014";

c) al comma 14 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dal 2014";

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Bocchino

11.58

A.S. 1120

Emendamento
Articolo 11

11.59

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 13-bis, sostituire le parole "triennio 2012-2014" con le seguenti: "biennio 2012-2013" e il secondo periodo con il seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014".

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2014, di 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 96 milioni di euro per l'anno 2016, di 138 milioni di euro per l'anno 2017 e di 152 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018."

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: <<600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: <<70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti: << 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: <<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento>>;

b) *La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

A.S. 1120
Emendamento
Articolo 11


Al comma 8, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 4.653.600 nel 2016, 11.624.600 nel 2017 e a 13.942.000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate *delle seguenti maggiori risorse*

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<204 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessantà giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

DI GIORGI, TOCCI, PUGLISI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



11.60

A.S. 1120
Emendamento
Articolo 11

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, ai maggiori oneri, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate *delle seguenti maggiori risorse*

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<204 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

DI GIORGI, TOCCI, PUGLISI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



11.62

A.S. 1120
Emendamento
Articolo 11

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) al comma 14, sostituire le parole "quadriennio 2011-2014" con le seguenti: "triennio 2011-2013" e le parole "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "del cento per cento a decorrere dall'anno 2014".

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma inserire il seguente:

"4. Il fondo di finanziamento ordinario degli enti pubblici di ricerca è incrementato di 5,58 milioni di euro per l'anno 2014, di 11,17 milioni di euro per l'anno 2015, di 15,82 milioni di euro per l'anno 2016, di 22,79 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.


Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: <<70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1; gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: <<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento >>;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis-. Il personale collocato in mobilità negli Enti di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/01, a seguito dell'attuazione degli artt. 17-18-19 della Legge 135/2012 non rileva ai fini di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, nonché ai fini di cui all'Art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011; e all'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012 .

"8-ter. Il personale collocato in mobilità negli Enti di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/01 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dagli Enti di cui sopra.

"8-quater. Ai processi di riorganizzazione derivanti dall'attuazione degli artt.17,18,19 si applicano le disposizioni di cui all'art.2 comma 14 del dl95/2012 convertito con legge 135/2012."


Uras


De Petris

11.63

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo:" E' data facoltà al CNEL di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, tramite prove selettive, del personale con contratto a tempo determinato che abbia svolto almeno tre anni di servizio presso il Segretariato Generale."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.



Uras



De Petris


11.64

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

“8-*bis*. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di prima fascia ai sensi dell’articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che hanno conseguito l’idoneità come professori associati o i professori associati che hanno conseguito l’idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, già in servizio presso la sede che effettua la chiamata e in deroga ai vincoli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale della spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.”

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



11.65

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 8 inserire il seguente:


"8-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



11.66

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. All'articolo 1 del DPR 4 settembre 2013, n. 122, la lettera b) è soppressa."

Conseguentemente,


a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"."

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



11.67

A.S. 1120

Emendamento

Art.11

All'articolo 11, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8. bis All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"I comuni nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 30 % delle spese correnti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, ad assunzione di personale nel limite del 50 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 % nell'anno 2016, dell' 80 % nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018";

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

41.68

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. La Provincia de L'Aquila, può procedere, per i centri per l'impiego, senza nuovi o maggiori oneri di spesa a carico del bilancio dello Stato, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e ai vincoli di spesa ed assunzionali previsti per gli enti locali dal decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti idonei che:

- a) risultano essere collocati nelle proprie graduatorie vigenti a seguito di concorsi pubblici, banditi dalla Provincia, per le assunzioni a tempo indeterminato;
- b) prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125.

nelle more dell'attuazione del presente comma, la provincia de L'Aquila è autorizzata, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle norme vigenti, alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei soggetti di cui al precedente periodo."

PELINO

CERONI

Rossi

[Handwritten signatures: Pelino, Ceroni, Rossi]

11.69



EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. I valori di turn over previsti dal DM 9 Agosto 2013 n.713 assegnati ai singoli Atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I Fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nel ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati."

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del MEF

MAZZONI


**Motivazione**

La prosecuzione del blocco del turn-over in molti atenei causerà la perdita dell'idoneità di I fascia (che dura solo 5 anni) determinando un'ingiustizia nei nostri confronti ed un grave danno agli Atenei di appartenenza.

Il nostro problema è ampiamente risolvibile mediante un provvedimento normativo che consenta la presa di servizio di tale personale con risorse a valere su quelle che si rendono disponibili dalle cessazioni, destinando specificamente a tale fine la quota necessaria ricavata aumentando di pari entità la percentuale del turn over prevista per il 2013. Di fatto l'utilizzo solo di una quota residua del Turn-over (pensionamenti), consentirà di non determinare un reale aumento di organico o di bilancio degli Atenei.

La presa di servizio come professore di I Fascia di una unità di personale già in servizio come professore associato viene valutata come un impegno di 0,3 Punti Organico (P.O.). Complessivamente si tratterebbe di un impegno di circa 75 P.O., quando quest'anno a fronte della cessazione per pensionamento di 2.227,48 P.O. al sistema universitario ne sono stati riassegnati solo 445,50 P.O. Si tratterebbe di una misura provvisoria valida per un solo anno che andrebbe ad incidere solo con l'aumento di una piccola parte del turn over, in ogni caso con impegno di risorse notevolmente inferiore a quello previsto per il piano straordinario per gli associati.

11.70

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8 bis : "Al comma 5 dell'articolo 14, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni con legge del 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: " 20 per cento" con le seguenti: "30 per cento".

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

Mandelli
Paolucci (PAGLIARI)
... (MILLO)

MANDELLI
IURLARO

11.71



Il presente emendamento è volto ad aumentare al 30% il turn over per l'anno 2014. Lo scopo della predetta proposta, congiuntamente con le altre, nel rendere pienamente fruibili i disposti normativi contenuti nella legge 125/2013 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l'assunzione da graduatorie concorsuali vigenti, si pone a salvaguardia della normale funzionalità della pubblica amministrazione troppo volte oggetto di ripetuti provvedimenti riduttivi, sui quali si è ampiamente espressa anche la Corte dei Conti.

11.71



AS 1120

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo il comma 8 dell'articolo 11 del DDL S 1120 aggiungere il seguente comma: c. 8 bis. " Il comma 32 dell'articolo 9 della legge 122/2010 non si applica al personale di cui all'articolo 15 del d.lgs. 502/1992".

RAZIONALE

La valutazione dei dirigenti medici e sanitari è già applicata e regolata dai contratti collettivi di categoria sin dal contratto del 6 dicembre 1996. L'intrusione legislativa in materia contrattuale operata dal comma 32 dell'art. 9 della legge 122/2010 è un atto mortificante perché estende di fatto alla dirigenza medica e sanitaria il modello di altre categorie della Pubblica Amministrazione che hanno specificità profondamente diverse. A differenza del modello statale la valutazione dei medici, veterinari e Dirigenti sanitari viene effettuata da un collegio tecnico a valenza e composizione professionale e non dal vertice politico-amministrativo. Si rischia, attraverso la norma di politicizzare la valutazione di tutti i medici titolari di incarichi gestionali (strutture complesse, semplici e direttori di dipartimento) e non vi è certezza a fine mandato di conferma dell'incarico anche in presenza di valutazione professionale e gestionale positiva. La politica espulsa dalla porta delle nomine dei Direttori delle strutture complesse rientra dalla finestra del sistema degli incarichi che attualmente regola i percorsi di carriera dei professionisti.

(CERONI)



11.72


Emendamento

Art. 11

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. A decorrere dall'anno 2016 le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente".

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI


Pagliari (PAGLIARI)
MANDELLI
IURLARO

11.73



Il presente emendamento è volto a riportare il turn over per il 2016 al 100%. Lo scopo della predetta proposta, congiuntamente con le altre, nel rendere pienamente fruibili i disposti normativi contenuti nella legge 125-2015 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l'assunzione da graduatorie concorsuali vigenti, si pone a salvaguardia della normale funzionalità della pubblica amministrazione troppo volte oggetto di ripetuti provvedimenti riduttivi, sui quali si è ampiamente espressa anche la Corte dei Conti.

11.73



M.74

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 11, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

9-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-*sexies*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n.2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-quater. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)

11.74

Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-quinquies. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

9-septies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 9-ter, 9-quater, *9-quinquies* e *9-sexies* è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 e di euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante

riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria";
b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Dalle somme di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Nenci, Buemi, Longo

11.74

1175

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 11, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

9-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-*quater*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n.2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità del corso intensivo di formazione di cui al comma 9-*ter*, di durata non superiore a tre mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico

2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

9-quinquies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 9-ter e 9-quater è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 ed eventualmente di ulteriori euro 170.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede:

- a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria";
- b) quanto a euro 170.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

9-sexies. Alle somme di cui alle lettere a) e b) del comma *9-quinquies* vanno aggiunte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Nenci, Buemi, Fausto

11.75

11.76

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 11



Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

9-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con un punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-*sexies*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n.2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio e immessi in ruolo dopo i vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13-luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In caso di esito negativo della procedura, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei tempi previsti al comma 9-*octies*.

9-quater. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010.

9- *quinquies*. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della ~~legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore~~

11.77

generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e per il quale non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, al termine del quale, a seguito di rilascio di attestato positivo del direttore del corso, gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie di cui al comma 9-*quater*, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

9-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 9-*quater* e 9-*quinquies*, nonché i contenuti delle prove di cui ai commi 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 per i soggetti di cui al comma 9-*bis*, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 per gli altri, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

9-*septies*. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies* si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a **provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.**


9-*octies*. A far data dall'immissione in ruolo dell'ultimo dei soggetti di cui al comma 9-*bis* che abbia positivamente concluso la procedura concorsuale riservata di cui al comma 9-*ter*, il primo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi e l'articolo 477 del testo unico

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I soggetti di cui al comma 9-bis che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 9-ter sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla conclusione della predetta procedura».


PELINO



CERONI



ROSSI M.R.



11.77



11.74

Motivazione

L'emendamento è volto al superamento del residuale istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una procedura concorsuale per titoli ed esami rivolta a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'uopo è opportuno ricordare che il Decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, stabilì pure che essa dovesse decorrere dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie.

Fino a quel momento l'art. 28 bis, comma 3, di quest'ultimo decreto statui che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio ai fini concorsuali. L'art. 28 bis è poi divenuto l'art. 29, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale.

Nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del d.lgs. 165/2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico.

Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti.

Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in alcune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti.

In attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli incarichi.

Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'art. 69 del CCNL/1995, espressamente richiamato nell'art. 146 del CCNL/2007.

Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio e ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro).

L'Amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svoltisi.

Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso n. 309/2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente € 60.350,25 e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di € 3.000 di spese, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

"Si ritiene – si legge nella sentenza – che la richiesta economica sia fondata e vada accolta" per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida *"tutte le mansioni e le responsabilità proprie dell'incarico"* dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. *"Le giustificazioni – afferma il Giudice – del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base dei principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello*

11.79

svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti".

Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi.

Inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione e della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato.

La proposta emendativa è dunque indirizzata alla risoluzione del contenzioso in atto, all'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 70 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a t. i., stante la già prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché al superamento definitivo, tramite un comma abrogativo, dell'istituto giuridico degli incarichi di presidenza.

Il comma 9-quater è altresì volto a sanare la situazione dei candidati al ruolo di dirigente scolastico che, pur risultati in posizione utile ai fini dell'espletamento del corso di formazione previsto al termine delle procedure concorsuali indette antecedentemente alla data del 1 gennaio 2011, non abbiano potuto espletare detto corso.

Il comma 9-quinquies è diretto a eliminare definitivamente le ipotesi di contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a-serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, con l'ammissione dei soggetti coinvolti alla frequenza di un breve corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della predetta procedura sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in coda alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56, 4^o serie speciale del 15 luglio 2011. Si segnala che da tale previsione sono esclusi i soggetti già coinvolti nella rinnovazione concorsuale disposta a seguito della legge 3 dicembre 2010, n. 202 (Concorso 2004 Sicilia)

Relazione tecnica

Preliminarmente è opportuno chiarire che i soggetti coinvolti dalla proposta emendativa risultano essere individuabili, secondo un calcolo per eccesso, nelle seguenti unità:

- a) Presidi Incaricati: circa 70 soggetti (Sicilia, Lazio, Lombardia, Emilia, Toscana etc). Detti soggetti sono già retribuiti come dirigenti scolastici, svolgendo attualmente detta funzione;
- b) Soggetti che superarono le prove di concorsi antecedenti al 1 gennaio 2011, ma che non frequentarono il corso di formazione: 10 soggetti circa (Trentino Alto Adige);
- c) Ricorrenti concorso dirigenti 2004: Non più di qualche decina di soggetti. Si precisa che la previsione è rivolta unicamente ai soggetti che NON hanno avuto una rinnovazione concorsuale. La principale regione coinvolta è l'Abruzzo. E' tassativamente esclusa la rinnovazione concorsuale della regione Sicilia, già prevista dalla legge 202/2010.

Le risorse finanziarie necessarie alle disposizioni dei commi da 9-ter a 9-quinquies sono poste a carico della corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n.183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.(CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

E' opportuno sottolineare che esse concernono unicamente le spese di organizzazione della procedura concorsuale riservata e dei corsi di formazione e delle procedure di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies, in quanto l'accesso ai ruoli ha luogo a fronte delle consuete autorizzazioni alle assunzioni, per il contingente già previsto e non comporta pertanto alcun nuovo onere per la finanza pubblica.

Si sottolinea altresì che l'abbattimento del relativo contenzioso assicura un risparmio allo stato non esattamente quantificabile, ma almeno pari a 2.000.000 euro per le condanne concernenti la mancata assunzione dei presidi incaricati, nonché 3.000 euro di rimborso delle spese legali per ciascuna causa, oltre ad evitare un possibile aggravio dovuto all'eventuale procedura di infrazione in sede europea. Si ricorda che la spesa per l'eventuale accesso ai ruoli dei circa 200 soggetti coinvolti ha luogo a fronte delle consuete autorizzazioni alle assunzioni, e non comporta pertanto alcun nuovo onere per la finanza pubblica.

11.77

AS 1120
EMENDAMENTO
ART. 11

11.78

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

9-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-*sexies*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n.2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4^a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.


9-quater. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4ª serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-quinquies. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4ª serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "del 20 per cento" con le seguenti: "del 25 per cento"


CERVELLINI


URAS

DE PETRIS



11.78

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11


Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Per gli anni 2011, 2012, 2013, l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008."

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



11.79

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. E' autorizzata la spesa di 50 milioni per il triennio 2014-2016 a favore degli Enti di ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché l'Enea, l'Istat, l'Isfol, e l'Ispra, per l'assunzione di giovani ricercatori a tempo determinato. A tal fine non si applicano le limitazioni delle piante organiche e del *turn over* previste dalla normativa vigente. Le modalità di assunzione sono esclusivamente regolate dalle norme del Contratto Collettivo nazionale di lavoro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene ripartito il finanziamento suddetto tra gli Enti di ricerca. Le amministrazioni pubbliche, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dai CCNL, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368."

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: "600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni".

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Tocci

11.80


EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. E' consentita la mobilità, per sopperire alla carenza dei posti vacanti e senza oneri per la finanza pubblica, tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni o suoi enti strumentali previo superamento di apposite procedure selettive concorsuali per esami o per titoli ed esami"

CARIDI



La disposizione prevede la possibilità di attuare un processo di mobilità presso le pubbliche amministrazioni previo apposito superamento di apposite procedure selettive concorsuali per esami o per titoli ed esami.

11.81



91

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9 bis All'art. 1, comma 404 punto a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole <<negli anni 2009, 2010 e 2011>> sono sostituite dalle seguenti <<negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012>>.

9terI termini di cui al precedente comma 9-bis, già prorogati con D.P.C.M. 19 giugno 2013, sono prorogati al 31 dicembre 2014".

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

Mandelli
Mandelli (PALLIARE)

MANDELLI
IURLARO

11.82



~~Il presente emendamento è volto ad autorizzare le amministrazioni ad utilizzare fino al 31.12.2014 le capacità assunzionali acquisite, a seguito di pensionamenti del personale per gli anni 2009-2010-2011-2012 (integrato da questo emendamento) sui quali fu applicata la vigente percentuale di turn over, e mai utilizzate. La predetta modifica si inserisce perfettamente nelle precedenti proposte emendative volte a ripristinare le percentuali di turn over così come in vigore fino a modificazioni a mezzo della presente legge di stabilità 2014.~~

11.82



A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Le somme complessivamente utilizzabili, per effetto della normativa vigente, dal sistema universitario statale per assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione del personale cessato nell'anno precedente, sono ripartite tra le università in proporzione ai risparmi verificati presso ciascuna di esse."

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'fr'.A handwritten number '11.83' in black ink, with a period as a decimal separator.

EMENDAMENTO DDL 1120

ART. 11


Dopo il comma 9 inserire il seguente :

9-bis. Le ulteriori limitazioni di cui ai commi 8 e 9, non si applicano al Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione e all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* ⁽⁴⁾, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle *leggi 20 luglio 2000, n. 211*, istitutiva della Giornata della memoria e della *legge 30 marzo 2004, n. 92*, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. "

Morra, Endrizzi, Crimi, Campanella, Mangili



EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE NN. 1120

Articolo 11

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. Si considera sanata la posizione di coloro i quali hanno superato i corsi abilitanti speciali previsti dal D.M. 137 del 2007, conseguendo un titolo abilitante con riserva e che si trovano già inseriti con riserva in GAE dal 2009, mantenendo di conseguenza la rispettiva posizione occupata in graduatoria a pieno titolo. Tale possibilità è prevista per coloro i quali siano in possesso dei requisiti di accesso ai nuovi corsi speciali abilitanti previsti dal D.M. n. 81 del 25 marzo 2013..»

sen. Pagano

*Giuseppe Ruffini (PDL)
Lamberto Torrisi (PDL) TORRISI
Antonio Lisciani (SCIASCIA)
Raffaele (GIANNINI)
Domenico (CHIAVARELLI)*

11.85

A.S. 1120

Emendamento

Art.11

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:<< 9-bis. All'articolo 11, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma: "9-bis. All'articolo 19, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari, possono, a far data dal 1° gennaio 2015, bandire con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale che alla data di entrata in vigore del presente comma risulta incaricato di funzione dirigenziale ai sensi del comma 6 e del comma 6-bis" .

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli.

11.86

A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

11.87

Dopo il comma-9 inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa»."

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<<2,1 per mille>>;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<<22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: <<24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

PAGLIARI

Pagliari


11.87

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni con tipologie contrattuali di lavoro diverse da quelle di cui al primo periodo, inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce titolo preferenziale nelle suddette procedure concorsuali per la parte dei posti non riservata ai sensi del secondo periodo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per la definizione e le modalità di acquisizione del titolo preferenziale nelle procedure concorsuali per periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni ai sensi del quarto periodo del comma 6."

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, RITA GHEDINI, SPILABOTTE



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

9 bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- a) dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: " , i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";
- b) le parole "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Uros

DP

URAS

DE PETRIS

11.89

A.S. 1120

Emendamento

Art.11

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9 bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- a) dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: "i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";
- b) le parole "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004."

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Zanoni

11.90

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Nei limiti del volume di risparmio di spesa derivante dal passaggio del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale dipendente delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le stesse possono procedere all'assunzione di personale sanitario."



Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungerà il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI,
PADUA



M. 92

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

“9-bis. Il limite del blocco del *turn over* di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 181, può essere fissato al 50 per cento, rendendo definitivamente indisponibili le risorse stanziata nella programmazione finanziaria 2014-2016 per sottoscrivere, rinnovare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato al personale di cui all'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.”.

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti: <<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<<20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<<22 per cento>>;

b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI,
PADUA



A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 9 inserire il seguente:


"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 **gli incarichi temporanei** di ricerca e di docenza universitaria possono essere svolti solo tramite contratti a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre, n. 240. Tutte le altre forme contrattuali, **compresi gli assegni di ricerca e i contratti di collaborazione**, rimangono in vigore fino alla scadenza dei singoli incarichi. **E' vietata qualsiasi forma di prestazione non retribuita**. Per il 2014 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per compensare la differenza di costo tra il contratto a tempo determinato e tutte le altre forme contrattuali vigenti. Le risorse finanziarie sono ripartite con decreto ministeriale tra gli atenei e gli enti di ricerca, secondo le procedure vigenti per i rispettivi fondi FFO e FOE."

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<204 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<<7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

TOCCI



All'articolo 11, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 165 del 2001, comprese Regioni ed enti locali, per migliorare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, debbono prioritariamente procedere alla copertura dei posti messi a concorso, anche con funzione dirigenziale, attraverso la definizione transattiva delle eventuali controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, davanti alla magistratura del lavoro o ai giudici amministrativi con i propri dipendenti in merito a procedure concorsuali e post concorsuali".



FALANGA

1194

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Le amministrazioni di cui all'art 1 comma 2 del dlgs 165/2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio possono prorogare per un periodo di 36 mesi il personale in servizio al 31 dicembre 2013, assunto a tempo determinato, o con contratti di formazione e lavoro, co.co.co e co.co.pro, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza."

Uras

De Petris

11.95

EMENDAMENTO

ART. 11

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, con un turn over complessivo pari al 100 per cento. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a **100 mln di euro per l'anno 2014** e a **240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.**"

Conseguentemente:

all'articolo 9 sopprimere il comma 13;

dopo il comma 10 aggiungere il seguente: " 10-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione *della dotazione finanziaria trasferita all'Agenzia delle Entrate per il funzionamento della medesima agenzia ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*

GASPARRI

BONERISCO

11.96

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Al comma 10 sostituire le parole "55 per cento" con le seguenti: "65 per cento".

Conseguentemente

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 660 milioni nell'anno 2015 e 1370 milioni >>;

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', LO GIUDICE, FILIPPIN,
GINETTI, MANCONI, VALENTINI

hemia

11.97

A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: ", con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza"

Conseguentemente:

- dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-bis. Oltre a quanto previsto dai comma 10, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 8, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.";

- al comma 11, sostituire le parole: "Le assunzioni di cui al comma 10" con le seguenti: "Le assunzioni di cui ai commi 10 e 10-bis".

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014>> con le seguenti:<< 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e di 256 milioni a decorrere dall'anno 2015>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Zanda

11.98

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 11

11.99

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 10 sopprimere le parole: “, con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l’Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza”;
- b) dopo il comma 10, inserire il seguente: “10-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 10, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 9, comma 8, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l’Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l’anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.”;
- c) al comma 11, le parole: “Le assunzioni di cui al comma 10 sono sostituite dalle seguenti: “Le assunzioni di cui ai commi 10 e 10-bis”.

Conseguentemente, all'art. 10 comma 37, sostituire le parole "150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "170 milioni di euro per l'anno 2014 e 256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".



SEN. GASPARRI
Sen. Anna Bonaiuto
Sen. MANDELLI
Sen. CERONI
Sen. MILO

PROPOSTE EMENDATIVE AL DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014 (A.S. 1120)

1) ASSUNZIONI

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 10 sopprimere le parole: “, con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l’Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza”;
- b) dopo il comma 10, inserire il seguente: “10-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 10, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 9, comma 8, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l’Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l’anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.”;
- c) al comma 11, le parole: “Le assunzioni di cui al comma 10 sono sostituite dalle seguenti: “Le assunzioni di cui ai commi 10 e 10-bis”.

Consequentemente (copertura finanziaria),

anno 2014 - 20 milioni di euro
anno 2015 - 106 milioni di euro

GASPARRI



11.100

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Al comma 10, sostituire le parole :

«con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per e l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.» *con le seguenti:*

«con riserva di assunzione di 800 unità per la Polizia di Stato, 800 unità per e l'Arma dei carabinieri, 500 unità per il Corpo della guardia di finanza e 400 unità per la Polizia penitenziaria. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 48 milioni di euro per l'anno 2014 e a 115,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»

Conseguentemente,

dopo il comma 10 inserire il seguente:--

«10-bis. Al fine di fare fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri l'amministrazione competente può procedere in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato nell'area degli educatori carcerari corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 10.»

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI,
MANCONI

ho finiti e

11.104

Emendamento A.S. 1120

"Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014".

Articolo 11

11....

CALIENDO, FILIPPINI, BARANI

11.102

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole "con riserva di assunzione di" sostituire le parole: "1000 unità per la Polizia di Stato, 1000 unità per l'arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza" con le seguenti: "800 unità per la Polizia di Stato, 800 unità per l'arma dei Carabinieri, 500 unità per il Corpo della Guardia di Finanza e 500 unità per il Corpo della Polizia Penitenziaria".

Motivazione

~~La presente proposta emendativa è tesa ad includere il Corpo della Polizia Penitenziaria nell'ambito del programma di assunzioni previste per le altre Forze di Polizia da effettuarsi dal 2014 in deroga ai vigenti limiti previsti per il turn-over e comunque nel limite-massimo del 55% del turn-over dello stesso anno.~~

~~L'intervento, che autorizza l'assunzione di un contingente pari a 500 unità di agenti di Polizia Penitenziaria, si rende assolutamente necessario in ragione della drammatica situazione connessa al sovraffollamento delle carceri, più volte segnalata anche dal Presidente della Repubblica, nella prospettiva di un imminente ampliamento della capienza dei posti per i detenuti di circa 3962 posti entro il 2013 e 2597 posti entro il 2014.~~

~~La neutralità finanziaria del presente intervento, evidenziata nella tabella-in calce, è garantita attraverso la rimodulazione dei contingenti della Polizia di Stato, da 1.000 unità a 800 unità, del contingente dell'arma dei Carabinieri da 1.000 unità a 900 unità, del contingente del Corpo della Guardia di Finanza da 600 unità a 500 unità, previsti dall'attuale formulazione dell'art. 11 comma 9.~~

~~Le predette assunzioni, da autorizzare con D.P.C.M., graveranno sul fondo appositamente~~

istituito nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015

Francesco Calvino

Rosanna Fajjari

Laura Chiodi

F. P. (BUCHI)

Josiah Albertini (ALBERTINI)

Barbara Baran (BARAN)

M.102

Emendamento Art. 11 comma 10

Programma assunzione Polizia Penitenziaria

Amministrazione- Forze di Polizia	Unità previste dall'art.11 comma 10	Costo unitario medio annuo	Oneri stipendiali a regime art. 11 comma 10	Rimodulazione unità prevista dall' emendamento	Oneri stipendiali a regime previsti dall'emendamento
Giustizia - Corpo Polizia Penitenziaria	-	46.751,55	-	500	23.375.775,00
Difesa- Arma dei Carabinieri	1000	43.970,76	43.970.757,26	800	35.176.605,81
Interno - Polizia di Stato	1000	46.736,44	46.736.441,18	800	37.389.152,94
Finanze - Guardia di Finanza	600	47.932,69	28.759.616,91	500	23.966.347,42
Totale contingenti	2.600			2.600	
Spesa Totale a regime			119.466.815,34		119.907.881,17

11.102

Giacomo Calvendo
 Rosanna Fede
 per il Vicese (ALBERTI)
 Barbara Lino
 F. per (BOEMI)
 Lino (LUMINO)

Legge di Stabilità - A.S. 1120

Emendamento

Art11 comma10

Sostituire il numero 1000 con il numero 800 unità per la polizia di stato ed il numero 1000 con 800 per l'Arma dei Carabinieri ed il numero 600 con 400 unità per il Corpo della guardia di Finanza ed aggiungere le parole dopo per il Corpo della guardia di finanza " 400 unità per la Polizia Penitenziaria e 100 Educatori.

VALENTINI, AMATI

Valentini

11.103

AS 1120
EMENDAMENTO

11.10h

ART. 11

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 5, lett. b), del Decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione attraverso uno o più provvedimenti straordinari.

10-ter. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

- a) gli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, possono a richiesta essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.*
- b) i provvedimenti di cui al comma 10-bis assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.*
- c) le decorrenze giuridiche vengono assegnate dando priorità alle graduatorie più datate e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina al grado. Le decorrenze economiche sono congelate, senza possibilità di recupero, fino al 31 dicembre 2015.*
- d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.*

10-quater. Per quanto non previsto dai commi 10-bis e 10-ter si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i relativi provvedimenti attuativi.».


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

2016: - 25.000

CAMPANELLA, MORRA, CRIMI, FATTORI, PEPE, VACCIANO, ENDRIZZI, BERTOROTTA



AS 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di ripristinare la polizza sanitaria così come previsto dall'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, attualmente privo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero al fine di recuperare e risanare il patrimonio immobiliare, all'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 punto 8 "Ministero dell'Interno" le parole "decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 articolo 3 comma 2" sono soppresse.»

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«<< 20,2 per cento>>

VALENTINI, LUMIA

Valentini

11.105

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia, in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 46 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.»

Conseguentemente,

- a) *all'articolo 9, comma 6, le parole "con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite con le seguenti " con dotazione di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014"*
- b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*
2014: - 20,000;
2015: - 0;
2016: - 0.

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÁ, CRIMI,
DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI,
MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATESINI

Lo Giudice

11.106

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 3 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 15,500;
2015: -0;
2016: - 0.

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CRIMI,
DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI,
MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESI NI

Lo Giudice

11.107

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.»

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÁ, CRIMI,
DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI,
MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATE SINI

Lo Giudice

11.108

A.S. 1120

Emendamento

Art.11

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10 bis. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Brogli

M. 109

EMENDAMENTI AS.1120
ARTICOLO 11

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

*"10bis. In base a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, lett. b), del Decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede *prioritariamente* mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione".*

Crimi, Fucksia, Endrizzi

Crini

M.110

M-111

Emendamento

Al comma 11 dell'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "comma 10" aggiungere le seguenti "ad eccezione di quelle afferenti alla Polizia di Stato";
- b) aggiungere infine il seguente periodo: "Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui al comma 10, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede ai sensi del comma 10.

Di Biagio



ALBERTINI



MOTIVAZIONE

Con la presente proposta si provvede ad integrare nei ruoli della polizia di stato, per la quale la presente legge dispone una riserva assunzionale pari a 1000 unità, di tutto il personale che avendo già sostenuto un concorso e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può essere immediatamente operativo senza procedere a propedeutici ulteriori concorsi con il conseguente aggravio per la finanzia pubblica che ne deriva. Il personale suindicato, giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 al 2011, corrisponde attualmente a 1000 unità - praticamente lo stesso ammontare che la legge in titolo prevede per far fronte alle rinnovate esigenze di sicurezza e di operatività che vengono richieste al comparto - attualmente svolge servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, svolgendo di fatto una mansione totalmente diversa rispetto a quella per la quale ha inteso svolgere il concorso e percependo una retribuzione inferiore all'80% di quella afferente ai ruoli di ultima destinazione.

EMENDAMENTO

Articolo 11

Al comma 11, sopprimere le parole da «possono» fino a «delle forze armate»



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. GERONI
Sen. PICO
Sen. MANDRU

11.112

EMENDAMENTO 1120

Articolo 11.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2199 del decreto-legislativo 15.03.2010, n.66, nonché alle disposizioni relative ai requisiti anagrafici per la partecipazione alle procedure concorsuali, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini delle esigenze connesse all'ordine, alla sicurezza ed al contrasto del crimine organizzato, nonché al contrasto dell'evasione fiscale, prima dell'indizione di procedure concorsuali per il reclutamento nelle carriere iniziali nel corpo della Guardia di Finanza per gli anni 2013, 2014 e 2015, procede all'assunzione dei soggetti risultati idonei non vincitori nei concorsi pubblicati rispettivamente nelle Gazzette ufficiali n.42 del 28 maggio 2004 e n.48 del 26 giugno 2009, che abbiano già prestato servizio senza demerito come Volontari in ferma breve.

11-ter Ai fini delle assunzioni di cui al comma precedente, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie di cui ai medesimi bandi di concorso."

PAGLINI, CATALFO,



M.M.L.

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

11-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 1."

Conseguentemente, ridurre dell'1% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c

GIBIINO

FLORIS

no SPI MARIA ROSSINI R.F.



EMENDAMENTO

11.115 AS 1120


Art. 11

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

« 11-bis. Al decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, dopo il comma-1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché i Corpi di Polizia Locale.";
- b) all'articolo 2:
 - 1) dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente: "5-quater. Per le amministrazioni che abbiano una grave carenza di dirigenti, nel rispetto delle norme del blocco del turn-over, a salvaguardia della funzionalità dell'ente medesimo è consentito, ad invarianza di spesa e previo consenso tra le parti, il trattenimento in servizio dei dirigenti sino al limite di età di 70 anni di cui all'articolo 24, comma 16 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";
 - 2) al comma 7 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le progressioni verticali che non comportano aumento di spesa né altrettanto aumento del numero delle risorse umane dell'ente, costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro e non nuove assunzione, gli enti che abbiano necessità di riorganizzare le proprie risorse umane possono procedere alle verticalizzazioni in fascia "D1" delle figure che si trovino in categoria "C" posizione economica "C5". Altresì si può procedere alla verticalizzazione in fascia "D" da "D1" a "D3" giuridico, per coloro che si trovino in cat."D" posizione economica almeno "D3". Le superiori progressioni verticali sono consentite in deroga all'obbligo di riservare almeno il 50 per cento dei posti a candidati provenienti dall'esterno delle amministrazioni. Le progressioni devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
- c) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica del settore."»

GUALDANI



AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 11

11.116

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

11-bis. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

11-ter. I lavoratori di cui al comma 11-bis sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

11-quater. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti "500 milioni" e

All'articolo 11, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. A decorrere dall'anno 2014 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

21-ter. A decorrere dall'anno 2014 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

21-quater. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 21-bis sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.”

URAS STEFANO
  De Petris

M.117

Art. 11

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. In deroga al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, per le esigenze connesse alla sicurezza del traffico e dell'utenza, alla sorveglianza e vigilanza della rete stradale ed autostradale nazionale, l'Anas spa è autorizzata a reclutare personale da adibire anche ai servizi di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, .

11-ter. Il secondo periodo dell'art. 142, comma 12 bis del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, viene così modificato:
" Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione, ad esclusione di quelle gestite dall'Anas S.p.A. o da società a capitale interamente pubblico.

11-quater. Dell'uso delle somme derivanti dai proventi di cui all'art. 142, comma 12 bis del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'Anas redigerà apposita relazione annuale da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'Interno, entro il mese di maggio di ciascun anno. I proventi di cui al presente comma, sono destinate a soddisfare le esigenze di cui al comma 11 bis del presente articolo e quelle derivanti dalla necessità di effettuare assunzioni stagionali, a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato, a forme flessibili di lavoro, ovvero, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni relative alla pubblicità e agli accessi presenti sulla rete stradale e autostradale di interesse nazionale gestita dall'Anas S.p.A..

11-quinquies. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle normativa in materia di sicurezza del lavoro, sarà emanato un nuovo regolamento destinato a dettare criteri per disciplinare le attività del personale addetto alla sicurezza, al pronto intervento, alla vigilanza e alla manutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale, previo confronto tra il Ministero delle Infrastrutture e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con la pubblicazione di tale decreto il DPR n.1126/81 è da considerarsi abrogato"

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

A.S. 1120
Emendamento
ART. 11

M. 118

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

<<11-bis. In deroga al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, per le esigenze connesse alla sicurezza del traffico e dell'utenza, alla sorveglianza e vigilanza della rete stradale ed autostradale nazionale, l'Anas spa è autorizzata a reclutare personale da adibire anche ai servizi di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, .

11-ter. Il secondo periodo dell'art. 142, comma 12 bis del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 viene così modificato : " Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione, ad esclusione di quelle gestite dall'Anas S.p.A. o da società a capitale interamente pubblico.

11-quater. Dell'uso delle somme derivanti dai proventi di cui all'art. 142, comma 12 bis del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'Anas redigerà apposita relazione annuale da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'Interno, entro il mese di maggio di ciascun anno. I proventi di cui al presente comma, sono destinate a soddisfare le esigenze di cui al comma 11 bis del presente articolo e quelle derivanti dalla necessità di effettuare assunzioni stagionali, a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato, a forme flessibili di lavoro, ovvero, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni relative alla pubblicità e agli accessi presenti sulla rete stradale e autostradale di interesse nazionale gestita dall'Anas S.p.A..

11-quinquies. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle normativa in materia di sicurezza del lavoro, sarà emanato un nuovo regolamento destinato a dettare criteri per disciplinare le attività del personale addetto alla sicurezza, al pronto intervento, alla vigilanza e alla manutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale, previo confronto tra il Ministero delle Infrastrutture e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con la pubblicazione di tale decreto il DPR 1126/81 è da considerarsi abrogato.>>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 40.000;
 - 2015: - 40.000;
 - 2016: - 40.000.

VACCARI, FILIPPI, ZELLER, PALERMO

Vaccari

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 61.520 per l'anno 2013, euro 123.039 per l'anno 2014 e a euro 359.405 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

[Handwritten signature] (TARQUINIO)

[Handwritten signature] (ZITTE)

[Handwritten signature] (ZARRORE)

[Handwritten signature] (OTUO)

MANDELLI

IURLARO

RIZZOTTI

MARIA ROSARIA ROSSI



11.119

AS 1120

EMENDAMENTO

11.120

ART. 11

"Dopo il comma 11, inserire il seguente: "11-bis. In relazione alle esigenze di cui ai commi 10 e 10-bis, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, possono essere utilizzate anche le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla medesima tabella. Le conseguenti posizioni di sovrannumero in quest'ultimo ruolo sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti.".



SEN. GASPARRI

Sen. Anna Bonfrisco

Sen. MANDRUCCI

Sen. CERONI

Sen. Mico

(segue Assunzioni)

All'articolo 11, dopo il comma 11, inserire il seguente: "11-bis. In relazione alle esigenze di cui ai commi 10 e 10-bis, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, possono essere utilizzate anche le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla medesima tabella. Le conseguenti posizioni di sovrannumero in quest'ultimo ruolo sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti."

GASPARRI



M. 121

A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

"11-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di assunzione delle funzioni fissata nei medesimi contratti individuali e nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

11-ter. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, l'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, copre le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, con priorità rispetto ad altre modalità di reclutamento, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area indette dalle varie strutture della medesima amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2010. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate."

SPOSETTI, VERDUCCI



A.S. 1120

Emendamento


Art. 11

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti commi:

11-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di assunzione delle funzioni fissata nei medesimi contratti individuali e nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

11-ter. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, l'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, copre le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, con priorità rispetto ad altre modalità di reclutamento, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area indette dalle varie strutture della medesima amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2010. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate.

MARINO Mauro, FAVERO



A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali avviato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle Entrate. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dall'art. 23-*quinquies*, comma 1, lettera a, punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012."

SPOSETTI, VERDUCCI



A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:

11-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali avviato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle Entrate. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dall'art. 23-*quinquies*, comma 1, lettera a, punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

MARINO Mauro, FAVERO



11.125

A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. L'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato."

SPOSETTI, VERDUCCI

Sposetti

M. 126

A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:

11-bis. L'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato.

MARINO Mauro, FAVERO



11.127

A.S. 1120

Emendamento

Art.11

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11 bis: "L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3 bis, comma 8 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio."

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

11.128

AS 1120

Emendamento

All'articolo 11 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis Qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e l'immissione in ruolo ai sensi dell' articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dovesse essere superiore ai trenta giorni, é riconosciuta al personale di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 un'indennità mensile non inferiore all'80 per cento della retribuzione spettante al ruolo da ricoprire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione presso la quale avviene l'immissione in ruolo di cui al comma 4 lettera b) dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalità del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008.

DI BIAGIO ALDO



ALBERTINI



11.129

A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

11-bis. All'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio", rinvenibili nel primo periodo e ripetute nel secondo, quinto, sesto e settimo periodo, sono sostituite dalle parole "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate" e le parole: "da completare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "da completare entro il 31 dicembre 2014".


Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.300;

2015: - 10.300;

2016: - 10.300.

SPOSETTI, VERDUCCI



A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:

11-bis. All'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio", rinvenibili nel primo periodo e ripetute nel secondo, quinto, sesto e settimo periodo, sono sostituite dalle parole "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate" e le parole: "da completare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "da completare entro il 31 dicembre 2014".


Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.300;

2015: - 10.300;

2016: - 10.300.

MARINO Mauro, FAVERO



11.131

A.S. 1120

Emendamento

ART. 11

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

11-bis. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi, l'Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014>> con le seguenti:<< a 153,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 164,85 milioni di euro per l'anno 2015 e a 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

SPOSETTI, VERDUCCI



A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:

11-bis. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi, l'Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere; per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014>> con le seguenti:<< a 153,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 164,85 milioni di euro per l'anno 2015 e a 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

MARINO Mauro, FAVERO



A.S. 1120

ART. 11

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all'art. 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni "monopoli" e "ASSI" alla sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 e all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 2013."

SPOSETTI, VERDUCCI

Sposetti

M.134

A.S. 1120


Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:

11-bis. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all'art. 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni "monopoli" e "ASSI" alla sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 e all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 2013.

MARINO Mauro, FAVERO



AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 11, del Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni con Legge 7 ottobre 2013, n. 112, sostituire dalle parole "con uno o più decreti" fino alla fine del comma, con le seguenti:

", prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole Fondazioni inviano al MIBAC elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del MIBAC della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale"

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

Petraglia, Uras De Petris

Petraglia *Uras* *De Petris*

Di Giorgi
Mazzoli
Giuzzi
Maruca'

11.136

11. 137

All'articolo 11 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "E' autorizzata la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente

All'articolo 25 comma 2 tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro per l'anno 2016.

Di Biagio



Illustrazione

ALBERTINI



~~Le risorse finanziarie stanziare con la Legge di stabilità 2012, n. 183/2011 (€ 4,7 milioni per il 2012 ed € 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64% per l'anno 2012 e al 57% a decorrere dal 2013.~~

~~L'art. 8, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria presso la D.I.A., per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo poste alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione.~~

~~L'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'art. 4, comma 21 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in € 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione nr. 8-00215 approvata dalla I^a Commissione Camera dei Deputati nella seduta dell'11.12.2012, laddove si impegna il Governo "a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio".~~

11.138

All'articolo 11 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "E' autorizzata la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008.

Di Biagio



ALBERTINI



Illustrazione

Le risorse finanziarie stanziare con la Legge di stabilità 2012, n. 183/2011 (€ 4,7 milioni per il 2012 ed € 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64% per l'anno 2012 e al 57% a decorrere dal 2013.

L'art. 8, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria presso la D.I.A., per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo posto alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione.

L'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'art. 4, comma 21 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in € 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione nr. 8-00215 approvata dalla I^a Commissione Camera dei Deputati nella seduta dell'11.12.2012, laddove si impegna il Governo "a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio".

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

11.139

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

"11-*bis*. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario.

11-*ter*. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della Deliberazione 20 dicembre 1991 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione."

MATTESINI
Mattesini

11.140

All'articolo 11 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11.bis. Al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1759 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4 "Ai fini della determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, ai militari in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, non rientranti nella fattispecie di cui ai precedenti commi, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti si cui al presente comma si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'art. 986 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ". Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



DI BLASIO

Relazione

Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana è un Corpo ausiliario delle Forze Armate dello Stato, disciplinato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 "Codice dell'Ordinamento Militare", (modificato ed integrato con D.L. 24 febbraio 2012, n.20) e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare", (modificato ed integrato con D.P.R. 24 febbraio 2012, n.40), inerente, tra l'altro, allo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e previdenziale di tutti militari dello Stato.

Tra i compiti del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, oltre ad essere ausiliario delle Forze Armate, vi è quello di contribuire, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra, allo sgombero e alla cura dei feriti, dei malati di guerra e delle vittime dei conflitti armati, nonché allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile e di protezione civile (ovvero quale Corpo di Soccorso Pubblico), disimpegnando anche il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi (art.196 del D.Lgs n.66/2010).

Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana per le sue attività istituzionali (ivi comprese quelle svolte in ausilio delle Forze Armate dello Stato su disposizione del Ministero della Difesa), si avvale di un contingente di personale militare permanentemente in servizio (pari a 830 unità) con rapporto di pubblico impiego e da personale richiamato a tempo determinato (pari a 323 unità), oltre che a contare su circa 19.000 tra i militari volontari in congedo.

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" individua, all'art.3, i destinatari

tra il personale in regime di diritto pubblico che "In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato".

A tal proposito il Consiglio di Stato con Sentenza n. 4283 del 18 marzo 2003, (Personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana - Appartenenza alla categoria del personale militare ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 - Giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative al rapporto di lavoro - Legittimità) ha stabilito che "... il riferimento al personale militare e alle Forze di polizia di Stato contenuto nell'art.3 del D.Lgs. n.165/2001 riguarda ogni tipologia di personale militare, essendo le parole "di Stato" riferite alle sole forze di polizia. ... omissis ... Il trattamento economico viene quindi determinato unilateralmente a conferma della permanenza di detto personale nel regime di cui all'art.3 del D.Lgs. n.165/2001... Deve, quindi, concludersi che il personale del Corpo militare della CRI è personale militare a tutti gli effetti e che tale natura determina la permanenza nel regime di cui all'art.3 del D.Lgs. n.165/2001 e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell'art.68, comma 4 dello stesso decreto." .

Come confermato dai vari dicasteri competenti, tra cui il Ministero Difesa (dicastero vigilante) e il Ministero Economia e Finanza, il personale militare del Corpo Militare della CRI riceve per legge:

- il trattamento economico stipendiale dei pari grado delle Forze Armate (applicazione del contratto comparto Difesa);
- l'identico trattamento di missione in territorio nazionale o in caso di missione all'estero;
- lo stesso trattamento di fine rapporto previsto per i militari delle Forze Armate (in applicazione del D.P.R. n.1032/1973 "Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato");
- le medesime procedure circa "l'applicabilità per l'accertamento della dipendenza da infermità da causa di servizio" (previste nei riguardi del personale del Corpo Militare della CRI in applicazione del D.P.R. n.461/2001) "a seguito dell'entrata in vigore del Codice dell'Ordinamento Militare e del T.U. delle disposizioni regolamentari", visto che tra la platea dei destinatari risulta contemplato espressamente, all'art 1, comma 1 del suddetto decreto, anche il Corpo Militare della CRI tra i corpi ad ordinamento militare";
- gli stessi documenti di riconoscimento previsti dal D.P.R. n. 851 del 28 luglio 1967, nella fattispecie la Tessera di riconoscimento modello "AT" rilasciata dal Ministero della Difesa Esercito, recentemente integrata dalla Carta Multiservizi Difesa (CMD), rilasciata dal ministero Difesa per l'identificazione del militare (contenente i dati personali, la foto, le impronte digitali, i dati sanitari ed i certificati digitali necessari all'identificazione ed alla firma elettronica);

Appare opportuno rilevare che il legislatore, in merito al "trattamento previdenziale" del personale del Corpo Militare della CRI ha inteso riproporre con l'art.1759 del D.Lgs n.66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare" lo stesso articolo a suo tempo in vigore (art. XXX del R.D. 10 febbraio 1936, n.484), ovvero:

M.160

"il servizio svolto dal personale militare della Croce Rossa italiana in tempo di pace non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri Enti pubblici" tralasciando di considerare che quando questo articolo fu a suo tempo emanato (nel 1936) la Cri non aveva personale militare in servizio continuativo, articolando la sua attività esclusivamente su personale richiamato e soprattutto che la Cri a quel tempo fu eretta a Ente morale mirando a distinguerla da organizzazioni varie similari.

Successivamente il legislatore ha inteso fare delle distinzioni tra personale volontario militare e personale militare dipendente da un Ente pubblico (qual'è la Cri) procedendo con la modifica dell'art.1754 del D.Lgs n.66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare", avvenuto con il D.Lgs. n.20 del 2012.

Nella RELAZIONE SU AG 404 (modifica del D.Lgs 20 del 2012) si legge infatti:

□ - lettera m: il comma 1 dell'art.1759, relativo alla valutazione del servizio prestato dal personale della Croce Rossa Italiana, .. nel 1995 di "ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico". Il Consiglio di Stato con sentenza n.1723 del 24 marzo 2010 ha ribadito che "l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha, ad ogni effetto di legge, qualificazione e natura di ente pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina giuridica e normativa degli enti pubblici, natura del resto confermata dal controllo esercitato dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nonché dalle modalità di svolgimento delle attività della Croce rossa, necessariamente ispirate ai criteri previsti per gli enti pubblici".

Si evince quindi chiaramente che la previsione contenuta all'articolo 1759, comma 1 si applica, alla luce di tale modifica, al solo personale volontario con esclusione implicita del personale militare dipendente.

Premesso tutto quanto sopra, poiché il personale militare in servizio continuativo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, appartenente alla sfera giuridica su richiamata (ovvero personale militare appartenente ad Ente pubblico), risulta necessario che la norma ribadisca che tale personale riveste a pieno titolo lo status di militare, è assoggettato a codici e regolamenti militari e quindi deve rientrare tra i beneficiari del trattamento pensionistico previsto per il comparto difesa, sicurezza, e soccorso pubblico.

L'emendamento in oggetto si configura come la soluzione agli effetti nefasti del D.Lgs. n.178/2012 di privatizzazione della Cri, che prevede il transito "d'autorità" nell'organico del personale civile dell'Associazione - mai verificatosi nella storia repubblicana - laddove si prevede che siano lesi i diritti del personale militare della Cri che per scelta riveste lo status militare con ampi riflessi non potendo essere assimilati ai dipendenti pubblici per tali specifiche prerogative.

Il Decreto Legislativo n.178/2012 di privatizzazione della Cri, nella sua relazione illustrativa prevede un risparmio a carico dell'ente pubblico nel corso dell'applicazione della riforma, da realizzarsi anche attraverso forme di riduzione dell'organico del personale di varia natura.

In questo senso la possibilità di poter applicare la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico al personale militare della Cri in servizio continuativo produrrebbe nell'immediato un risparmio per la finanza pubblica poiché essendo alta la media dell'età anagrafica dei militari della Cri, il requisito dei 57

11.140

3/6

70

~~anni di età anagrafica e i 35 anni di contribuzione (previsti per i pari grado delle FFAA) consentirebbero ad una gran parte degli stessi di andare in quiescenza immediatamente, o in un prossimo futuro (e comunque non oltre il 31 dicembre 2016), alleggerendo così l'Ente pubblico di oltre il 30/35% degli oneri stipendiali connessi e contestuale sgravio economico e finanziario per la Cri, consentendo altresì un fondamentale contributo risolutivo alla problematica di collocazione del personale militare Cri interessato in applicazione del D.Lgs n.178/2012 riformato con L. n.125/2013.~~

M. 166

M. M. M.

All'articolo 11, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

1. all'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente comma, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:

a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'art. 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730;

b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1° settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1° settembre 2008.

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'art. 986 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Con successivo Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate, occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedervi a domanda – mediante concorso pubblico – il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del 1. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

7. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal presente articolo, è istituito un organismo denominato "Ispettorato Superiore del Corpo Militare", avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'Ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'art. 1683 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di "Ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana".

8. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponde all'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale

M.1W1

militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle FF.AA..

10. Con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sarà disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

11. Dall'attuazione dei presenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Di Biagio

Illustrazione

Ai sensi della disciplina sancita dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 il contingente dei militari C.R.I. in servizio attivo che oggi conta su circa 1.200 militari (850 circa a tempo indeterminato e 350 circa a tempo determinato) verrebbe nel giro di 3 anni completamente eliminato. In tal modo i riservisti del Corpo Militare della C.R.I. (19.000 militari in congedo), che appartengono ad un Corpo di Pubblico soccorso che opera dal 1866 con oltre 147 anni di storia a favore dei più deboli e bisognosi, verrebbero privati della struttura di supporto preposta a garantire l'efficienza e la prontezza operativa dei Reparti militari di Croce Rossa nonché degli automezzi di soccorso e operativi e delle attrezzature sanitarie e di supporto logistico (Ospedali da Campo, Posti Medici Avanzati, Centri Medici di Evacuazione e Strutture in container diagnostiche campali, Potabilizzatori, ecc.) acquistate con i fondi erogati dal Ministero della Difesa. Pertanto l'emendamento proposto è finalizzato all'istituzione di un ruolo speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana - in deroga a quanto previsto dall'art. 5, del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 - per assicurare il funzionamento dei servizi della Croce Rossa Italiana in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale e per il soccorso sanitario di massa e l'assistenza alle popolazioni colpite, nulla innovando rispetto alle norme già previste per detto personale del Corpo Militare della C.R.I. nel Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inerente il "Codice dell'ordinamento Militare" e nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" modificato ed integrato con D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 la cura dello stato giuridico, del reclutamento, dell'avanzamento e del trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana verrebbe trasferita ad un organismo, all'uopo istituito, denominato "Ispettorato Superiore del Corpo Militare", avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale verrebbe preposto l'Ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'art. 1683 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di "Ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana". L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che si tratta di personale in servizio attivo a tempo indeterminato già retribuito con i fondi erogati dallo Stato. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponderebbe all'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del ruolo unico ad esaurimento. Con successivo Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze verrebbe infine disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

Ur

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere consultate contestualmente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'art.8-bis del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

VALENTINI, LUMIA
Valentini

11.162

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere il seguente:

"2-ter. Ai fini di garantire l'efficienza e la funzionalità del sistema sicurezza e soccorso pubblico, le disposizioni di cui al precedente comma 2-bis, a decorrere dal 31 dicembre 2013, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa ed al personale del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico".»

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«<< 20,5 per cento>>

VALENTINI, LUMIA

Valentini

11.163

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".».

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 150;

2015: - 150;

2016: - 150.

VALENTINI, LUMIA



AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico nonché degli ampliati compiti attribuiti dal Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, a gravare sull'apposito fondo di cui al precedente comma 10, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione viene corrispondentemente incrementata, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, per l'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili. Per la stessa finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può acquisire nel corso dell'anno 2014, dalle altre Amministrazioni pubbliche, con preferenza dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, con professionalità adeguate alle funzioni di pertinenza, per una spesa complessiva pari ad euro 2,053 milioni e corrispondente ulteriore incremento della dotazione dell'apposito fondo di cui al precedente comma 10."

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 5,053 milioni di euro nel 2014 e di 11,553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

De Petris Uras Char

11.145

AS 1120

Emendamento

Art 11

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 30, comma 2 sexties, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sopprimere le parole <per un periodo non superiore a tre anni>

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 37 sostituire le parole <150 milioni> con le seguenti <151 milioni>

PUGLISI

Puglisi

11.166

67

AS 1120

Emendamento

Art 11



Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli archivi nelle aree colpite, a partire dall'anno 2009, da gravi calamità naturali e per le quali è stato proclamato lo stato di emergenza, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 sexties, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche delle suddette aree fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta".

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 37 sostituire le parole <150 milioni> con le seguenti <150,3 milioni>

PUGLISI



A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. In relazione alle esigenze di cui ai commi 10 e 10-bis; oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, possono essere utilizzate anche le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla medesima tabella. Le conseguenti posizioni di sovrannumero in quest'ultimo ruolo sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti."

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Zanda

11.168


EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il Ministero dell'Interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

AUGELLO



11.169



EMENDAMENTO

11.150

AS 1120

Legge di Stabilità per il triennio 2014-2016

Articolo 11.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"**11-bis.** Nei casi di uffici interessati da posizioni soprannumerarie, è consentito il passaggio diretto, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale che abbia già fatto richiesta nei sei anni precedenti dall'entrata in vigore della presente legge e che sia già in possesso della dichiarazione di disponibilità da parte dell'amministrazione di nuova destinazione."

Sen. Alicata



11.151

EMENDAMENTO A.S. 1120

All'art. 11 aggiungere il seguente:

11-bis) all'articolo 1, comma 42, lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190 sostituire le parole "11. Entro quindici giorni" con "11. entro il 30 aprile di ogni anno, così come previsto dal D.lgs 165/2001". "11. Per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano entro il 30 aprile di ogni anno all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici nell'anno precedente".

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a **tempo parziale** (inferiore al 50% del tempo pieno) e i dipendenti pubblici a **tempo pieno** (o part-time con orario superiore al 50%) che svolgono (la seconda categoria con specificata autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza) altra attività di lavoro subordinato (purché non con un'altra amministrazione) o autonomo, così come stabilito dal Testo unico sul pubblico impiego (D.lgs 165/2001, art. 53, comma 11).

Tale Testo unico prevede che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici delle fattispecie sopraindicate (con rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore al 50% del tempo pieno e i dipendenti pubblici a tempo pieno o part-time con orario superiore al 50% previa specifica autorizzazione) per gli incarichi previsti al comma 6 dello stesso testo (ovvero tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso), sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Successivamente, la cosiddetta legge anticorruzione (190/2012) ha stabilito, all'articolo 1, comma 42, lettera e); che tale termine dovesse essere rivisto e la comunicazione all'amministrazione di appartenenza dovesse essere resa entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, costringendo così l'impresa pubblica o privata a un aggravio notevole di oneri burocratici.

Con l'obiettivo di semplificare le comunicazioni tra amministrazioni e rendere quindi più agili le pratiche relative alle prestazioni d'opera eseguite dai dipendenti pubblici nel tempo libero - che molto spesso, soprattutto in questa particolare fase congiunturale, costituiscono un'importante integrazione del reddito - il presente emendamento intende ripristinare la comunicazione annuale, così come prevista dal Testo unico sul pubblico impiego.



Francesco Gaerl
F. Gaerl

Emendamento**Art. 11**

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

11bis All'articolo 11, comma 1 del decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo, dopo le parole: "medico in formazione", sopprimere le parole: "l'esercizio di attività libero-professionale ed";
- b) al terzo periodo, dopo le parole: "Servizio Sanitario nazionale", sopprimere le parole: "enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporane";
- c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività già previste dall'articolo 19, comma 1 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, è comunque consentita, al di fuori dell'orario di attività di corso, l'attività libero-professionale".

Sen. D'Ambrosio Lettieri

RIZZOTTI

BIANCONI

11.151



EMENDAMENTO

"All' articolo 11 dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11 bis. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30 dicembre 2012 presta servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno otto anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti in organico è anch'esso inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti, con le stesse modalità previste nel periodo precedente. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale immesso nei ruoli. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Andrea Laidi
(MANOCCI)

11.152

"All' articolo 11 dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11 bis. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30 dicembre 2013 presta servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno otto anni, è inquadrato nei ruoli dell' amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti in organico è anch' esso inquadrato nei ruoli dell' amministrazione in cui presta servizio, al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti, con le stesse modalità previste nel periodo precedente. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale immesso nei ruoli. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

11.152



FALANGA

A.S. 1120

Emendamento
Art. 11

Al comma 12, sostituire le parole da "le disposizioni di cui" fino a "si applicano a" con le seguenti: "il trattamento economico annuo onnicomprensivo di" ed infine aggiungere le seguenti "non può superare l'importo di 200.000 euro".

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Molinar

M.153

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 11

Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12-bis. Al comma 1 dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, dopo le parole "massimo di riferimento il" sono inserite le seguenti " 10 per cento in meno del">>

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

11.154

AS 1120

Emendamento

Art.11

11.155

Dopo il comma 12 inserire il seguente comma:

12-bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e la piena tutela lavorativa e previdenziale del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "*vigili del fuoco e soccorso pubblico*" inserire le seguenti: "*, nonché al personale della polizia locale*". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'art. 9 comma 20.

DI BIAGIO ALDO

ALBERTINI

MOTIVAZIONE

L'emendamento vuole rettificare una grave lacuna normativa generata dall'art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che determina un'ingiusta disparità di trattamento e una situazione di grave criticità ai danni del personale della polizia locale - circa 65.000 unità dislocate su tutto il territorio nazionale.

Il citato art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha infatti disposto l'abrogazione degli istituti "dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata", mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura "personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico".

Resta escluso dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali. Si tratta di personale che opera quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa e Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga. In virtù di tali aspetti l'emendamento chiede di introdurre tra le deroghe del citato art.6 comma 1 anche il personale della polizia locale per tutelarne i diritti e garantirne l'operatività. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'art. 9 comma 20.


AS 1120
Emendamento
Art.11

M. 156

Dopo il comma 12 inserire il seguente comma:

12-bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e la piena tutela lavorativa e previdenziale del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla missione "fondi da assegnare" programma "Fondi da ripartire" del Ministero dell'Interno.

DI BIAGIO ALDO



ALBERTINI



Motivazione

~~Il citato art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede l'abrogazione degli istituti "dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata", mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura "personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico". Resta escluso dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali. Si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga. In virtù di tali aspetti l'emendamento chiede di introdurre tra le deroghe del citato art.6 comma 1 anche il personale della polizia locale per tutelarne i diritti e garantirne l'operatività.~~

Emendamento A.S. 1120


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Art. 11

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

<<12-bis A decorrere dal 1° gennaio 2014 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.>>


Sen. Munerato



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)


Art. 11

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

<<12-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di solidarietà del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n.92.>>

Sen. Munerato 

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

M. 150

A.S. 1120

Emendamento
Art. 11

Al comma 13, sostituire le parole "di cui all'articolo 23-ter" fino a "n.214", con le seguenti: "di cui al comma 12"

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI



AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 13, dopo le parole "di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti "inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"



11.160

Bonfrisco
Sen. Anna Bonfrisco

SEN. CERONI

SEN. MULO

SEN. MANDELLI

EMENDAMENTI AS.1120

Art. 11

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: "Le eventuali componenti variabili degli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle predette amministrazioni, devono tenere conto dei risultati aziendali e non possono essere erogate nei casi in cui il risultato di esercizio non è positivo."

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Bulgarelli

M. 161

EMENDAMENTI AS.1120

Art. 11

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

" 13-bis. Anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, nonchè di società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro, non può superare centomila euro lordi annui.

-BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI



EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 11

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma 13-bis:

«13-bis. Le disposizioni dei commi 12 e 13 si applicano anche alle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»

 CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

M. 163

Emendamento A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Art. 11

Al comma 14, sopprimere le parole: <<fatti salvi i compensi percepiti per le prestazioni occasionali>>.


Sen. Divina



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



EMENDAMENTO

AS 1120

Art.11

Al comma 14, le parole «fatti salvi i compensi percepiti per le prestazioni occasionali» sono soppresse

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

M. A. B. S.

A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: "14-bis. La pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6,7,8 e 9, e la pensione anticipata di cui al medesimo articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, non sono cumulabili con i redditi di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo"

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Molinar

M. 166

A.S. 1120


EMENDAMENTO

Art. 11

dopo il comma 15, aggiungere infine il seguente:

“15-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.”

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


URAS


DE PETRIS

M. 169

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 11

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo».

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Catalfo

11.168

EMENDAMENTO

AS 11120

Art. 11

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale. »

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BERTOROTTA

Catalfo

M. 16^a

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Sopprimere il comma 17

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

VALENTINI, LUMIA
Valentini

11.170

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Sopprimere il comma 17

11.171

Sen. Candiani
Candiani
Sen. Comaroli
Comaroli
Sen. Bitonci
Bitonci

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Sopprimere il comma 17.

PAGLIARI

Pagliari


M. 172

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 11, sopprimere il comma 17

Sen. Bitonci 

Sen. Comaroli 

Sen. Stefani 

Sen. Bisinella 

M. 173

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. L'articolo 2 del regio decreto 22 giugno 1939, n.1076, s'interpreta nel senso che gli oneri afferenti ai comandi ivi previsti e relativi alle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo regio decreto 22 giugno 1939, n.1076, nonché all'articolo 5 del regio decreto 15 aprile 1942, n.564 rimangono a carico dell'ente di provenienza, non rientrando tra i comandi in senso proprio di cui all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165."

GIRO



EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge 228 del 29/12/2012, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al D.M. 66/01 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano triennale per l'assunzione di personale scolastico, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori cui al D.M. 66/01 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal T.U. 297/94. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al D.M. 66/01 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.»



CARIDI, FLORIS

11.175



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Sostituire il comma 18 con il seguente:

"18. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 concorrono fino a tutto il 2015 al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. E' abrogato l' articolo 1, comma 110, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


Uras


De Petris

M. 176

A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Entro il 30 marzo 2014 le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali assegnate alla struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale, sono trasferite all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si procede all'individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. L'inquadramento del personale assegnato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».



BORIOLO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

11.177

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Sostituire il comma 19 con il seguente:-

"19. Le autorizzazioni di spesa per il Ministero degli Affari Esteri sono ridotte di un importo pari a 10.200.000 Euro per l'anno 2014 e a 20 milioni a decorrere dall'anno 2015."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Uras De Petris

Uras

De Petris

11.178

A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Al comma 19, sostituire le parole: << 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015>> con le seguenti:<< << 25 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015>

Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19, per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, alle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE, per un ammontare pari a 300.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, al funzionamento dei Comites e per un ammontare pari a 100.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, al funzionamento del CGIE;

b) per un ammontare pari a 2,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;


d) per un ammontare pari a 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi in favore delle Agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.

f) per un ammontare di 1.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti a favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1bis del decreto legge 18 maggio 2012, 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;




g) per un ammontare pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014, in favore dell'Istituto Dante Alighieri.

Le restanti risorse sono versate a decorrere dall'anno 2014, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato».



MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

TURANO
GIACOBBE
TOMASINI



11.179

25

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 11, al comma 20, sostituire le parole "del 50 per cento" con le parole "del 5 per cento"

Sen. Comaroli 
Sen. Bitonci 

M. 186

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

"20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono ricoprire posti vacanti in organico avvalendosi, per motivate esigenze, di dipendenti di ruolo di enti pubblici che facciano domanda di trasferimento in posizioni di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

CARIDI



Si prevede la possibilità di ricoprire i posti vacanti della PA attraverso distaccamenti temporanei di altri dipendenti pubblici.



EMENDAMENTI AS.1120
ARTICOLO 11

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. All'articolo 171-bis del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati."
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: "assegno per oneri di" con le seguenti: "attività di"

Campanella, Fucksia, Orellana, Crimi, Endrizzi, Bulgarelli

Completato

M. 182

DDL 1120

Art. 11

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. All'articolo 171-bis del D.P.R. 5-1-1967 n. 18, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati."

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole:

"assegno per oneri di" *con le seguenti:* "attività di"

CAMPANELLA



11. 183

DDI 1120

Art. 11

(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

Al comma 21 sostituire le parole: “tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime” con le seguenti: “tra le regioni che concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale”.

Conseguentemente, al comma 21, sono soppressi gli ultimi due periodi.

Sen. Lanièce, Sen. Palermo, Sen. Zeller, Sen. Zin, Sen. Panizza, SEN. FRANEZZI
SEN. BERGER
11.184

AS 1120
EMENDAMENTO
Art.11

M. 185

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

21-bis. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, i posti autorizzati in sede di adeguamento dell'organico di fatto nell'anno scolastico 2013/2014 sui profili docenti e Ata implementano, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, le dotazioni organiche di cui al comma 7 dell'art. 19 D.L. 98/2011.

21-ter. Al fine di ampliare l'offerta formativa nella scuola del primo ciclo e rispondere all'esigenza di maggiore complessità derivante dal dimensionamento della rete scolastica il personale assistente tecnico appartenente a aree in esubero è utilizzato su base provinciale presso le scuole del primo ciclo per le attività di laboratorio secondo criteri stabiliti da accordo sindacale nazionale.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"24-bis. 1. All'articolo 3, dopo il comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"1-ter. I provvedimenti di cui alle lettere f-bis) e f-ter) possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per il rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."


24-ter. L'anagrafe delle prestazioni di cui ai commi da 11 a 14 dell'articolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve indicare la diversa natura degli incarichi assegnati a dipendenti o esterni, nonché la tipologia professionale di riferimento.

24-quater. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostenuta

1 1/2

dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2013.

24-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente articolo.

Retraglia De Petris Uras


M. 185

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

M.186

Dopo il comma 21 inserire il seguente

«21-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:

"6-quinquies. Le Regioni di cui al comma 9-bis, in deroga alle procedure di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al comma 6 del presente articolo, possono bandire, anche per ambiti provinciali, concorsi pubblici unici per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con valorizzazione, mediante apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato aventi i requisiti di cui al comma 6, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei. Le relative graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2016.

6-sexies. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria di cui all'art. 33, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed esperimento della procedura di mobilità prescritta dall'art. 34 bis dello stesso d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, utilizzano per la copertura dei posti vacanti, le graduatorie di idonei formate a seguito delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 8-bis. L'obbligo dell'utilizzo delle graduatorie decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale della Regione, fatte salve le procedure attivate dagli enti in base al disposto di cui di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o al comma 6 del presente articolo.

6-septies. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, previo accordo con le Regioni, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nelle stesse, utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate ai sensi del comma 6-sexies.

6-octies. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie di cui al comma 6-sexies viene assegnato, secondo l'ordine della graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta le quali provvedono alle relative assunzioni.

6-nonies. E' consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente o equivalente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione."».

ORRU'

Oru

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; l'ultimo periodo «E' autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» è sostituito con il seguente «E' autorizzata la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

LO MORO

Lo Moro

11.187

EMENDAMENTO


ART. 11

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. All'art 4 comma 6 primo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito dalla legge n. 125 del 31 Ottobre 2013, dopo la parola "bando"

inserire la seguente:

«o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 Dicembre 2010".»

MANCUSO 

Motivazione: E' quanto mai opportuno prendere in considerazione, la necessità di posticipare il termine 31 ottobre-2013 entro cui riscontrare la condizione di anzianità di servizio non inferiore a anni tre prevista all'art 4 della legge 125/2013, facendo in modo che questa coincida contestualmente con l'entrata in vigore della presente legge e con la possibile prosecuzione dei rapporti di lavoro in scadenza al 31 dicembre 2013.

M. 188



A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 21 inserire il seguente

«21-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 6-quater è inseriti il seguente:

"6-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 6 e ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali i contributi, nella misura stabilita dalla legislazione regionale vigente, trasferiti dalle Regioni agli enti territoriali per la finalità di cui al precedente comma 9 - bis, non si computano al fine del rispetto del limite strutturale di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del limite di cui all'art. 1, commi 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese programmate per assunzioni a tempo indeterminato al lordo di eventuali contributi regionali rilevano per intero al fine del rispetto delle vigenti disposizioni normative. Fermo il rispetto, per le regioni e per gli enti territoriali facenti parte delle stesse, del patto di stabilità interno.." ».

ORRU'



A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 21 inserire il seguente

«21-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 6-quater è inseriti il seguente:

"6-quinquies. Per le finalità di cui al comma 6, agli enti locali ricompresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, per le assunzioni a tempo indeterminato, non si applica il limite assunzionale del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'art. 76, comma 7, primo periodo, del decreto - legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e il disposto di cui all'art. 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." ».

Consequentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«< 20,5 per cento>

ORRU'

Oru

11.190

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

M. 191

Dopo il comma 21 inserire il seguente

«21-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni

a) dopo il comma 7, è inserito il seguente

"7- bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 6, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale di cui all'art. 33, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, di norma con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, previo esperimento della procedura di mobilità prescritta dall'art. 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione che emana l'avviso di selezione e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 che prestano servizio nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione, secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari e il diritto di precedenza per i lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2016.

b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole "gli enti territoriali che," sono aggiunte le seguenti parole " all'esito delle procedure selettive di cui al comma 7-bis e all'esaurimento delle relative graduatorie,".».

ORRU'

Orzu

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 21 inserire il seguente

«21-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, il comma 8, è inserito il seguente comma:

"8-bis. Limitatamente alle qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo non si applica il limite finanziario prescritto dal comma 6 del presente articolo a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno." ».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«< 20,5 per cento>

ORRU'



A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 21 inserire il seguente

«21-bis. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, le parole da "Esclusivamente per le finalità" fino a "comma 9 del presente articolo," sono soppresse».

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:«< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:«< 20,2 per cento>»"

ORRU' Orru
LUMIA
Lumia

11.193

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i commi 13 e 14 sono abrogati.»

BLUNDO, BENCINI, CATALFO, PUGLIA, LEZZI

Blundo

11.194

A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Sostituire il comma 31 con il seguente;

"31. Al fine di attuare le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'ammontare complessivo dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 39 del suddetto decreto legislativo è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016."

Dopo il comma 26, inserire il seguente

24-bis

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

2016: - 25.000.

BIANCO, DE BIASI, CARDINALI

Paolo

11.1915

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

“21-bis. All’articolo 3, comma 1, lettera m), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le parole:

“e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione delle proprie esigenze funzionali,” sono soppresse.”

21-ter. Quota parte dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2014, 500 milioni di euro per l’anno 2015 e 600 milioni dall’anno 2016 all’anno 2024, incrementano di pari misura le risorse a disposizione del Fondo per la non autosufficienza”


Uras

De Petris



11.196

AS1120

EMENDAMENTO

risparmi del 2014

Art. 11

All'articolo 11, dopo il comma 21 inserire i seguenti:

“21-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 3 miliardi di euro.

21-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente: “14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengano utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale.”

11.197



Sen. Anna Bonaiuto
SEN. BONAI
SEN. MILI
SEN. MANDELLI
SEN. CERONI
SEN. REPEITI

AS 1120
EMENDAMENTO
Art.11

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

"21-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1 del D.L. 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale Ata della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni."

Carro / *Petraglia* *De Pettis* *Uras* *Uras*

11.198

AS 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente

«21. Le risorse di cui all'art. 2, comma 7, del Decreto Legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'art. 8, comma-11-bis, del Decreto Legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non si applicano per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera a, lettera b, lettera c dell'art. 2 del decreto Legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione, dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18, comma 1, lettera c, della Legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 della Legge 22-dicembre 1999, n. 512.».

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', LO GIUDICE, FILIPPIN, GINETTI,
MANCONI, VALENTINI

Lucie

11199

AS 1120

Art. 11 *Dopo il comma 21, aggiungere il seguente: "21-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli articoli 22, comma 2, 29, comma 1, 34, comma 4, 42, comma 5-ter, 43, comma 1, e 79, comma 1, lettera b), decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207".*

PUPPATO

Puppato

11.200

AS 1120
Art. 11

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente: "21-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207».".

PUPPATO

Puppato

11.26

inserire il
 ✓ comma 21-bis

Inserire il seguente emendamento all'art.11°, dopo l'ultimo comma: "le risorse di cui all'art. 2, comma 7, del Decreto Legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181, siano riassegnate esclusivamente, per gli anni 2013 e 2014, ad alimentare il Fondo di cui all'art. 8, comma 11-bis, del Decreto Legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente, non applicando per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera a, lettera b, lettera c dell'art. 2 del decreto Legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione, dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18, comma 1, lettera c, della Legge 23 febbraio 1999, n.44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 della Legge 22 dicembre 1999, n.512".

11.2012

Relazione

Come è noto con il D.L. 78/2010, è stato introdotto all'art. 9, commi 1 e 21, il blocco economico sui trattamenti stipendiali che riguardano anche il personale del Comparto Sicurezza e Difesa. Non solo sono stati sospesi i contratti ma anche tutti quei meccanismi economici che costituiscono una componente essenziale per assicurare il riconoscimento della specificità del lavoro svolto dagli appartenenti ai citati Comparti. In particolare il blocco economico incide sulle seguenti indennità: assegno di funzione, anzianità nella qualifica (parametrizzazione), trattamento dirigenziale per gli ufficiali e per i direttivi delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, promozioni, classi e scatti, incremento ISTAT, vacanza contrattuale, istituti dei Vigili del Fuoco, saranno così sottratti per il solo 2013 a 438.023 unità del Comparto Sicurezza e Difesa ben 678.198.059 euro.

Nessuna immaginazione può comprendere quanto sia elevato il sentimento di amarezza del personale del citato comparto, che si è ulteriormente alimentato alla diffusione della notizia della proroga del blocco anche per il 2014. Al riguardo, non si può sottacere lo sconcerto che si prova nel constatare che si continuano a rimandare i provvedimenti che riducono gli sprechi ed i costi della politica, della corruzione e dell'evasione fiscale.

Le rimostranze sindacali dell'estate del 2010 hanno consentito di introdurre con l'art.8, comma 11 bis, del D.L. 78/2010, un fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze di Polizia ed Armate, fondo che è stato incrementato con il D.L. 27/2011, dopo una manifestazione tenuta ad Arcore, per assicurare al personale interessato una compensazione economica conseguente agli effetti relativi all'applicazione del congelamento di alcuni elementi retributivi, di cui ai commi 1 e 21, dell'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2010.

I fondi disponibili per l'anno 2011 sono stati sufficienti per assecondare tutte le esigenze del personale (80 milioni stanziati con il comma 11 bis, del citato art. 8, e, 115 milioni stornati dal Riordino delle Carriere con il D.L. 27/2011) che hanno maturato i requisiti per la compensazione delle indennità c.d. "congelate" nello stesso 2011, mentre le somme disponibili sono del tutto insufficienti per gli anni 2012-2013. In merito, in sede di conversione del D.L. 26 marzo 2011, n. 27 il legislatore all'art. 1, comma 2, per reperire le somme necessarie al soddisfacimento delle esigenze ha previsto che: "la dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con i Ministri

1/2 3

della Difesa e dell'Interno con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, e delle risorse di cui al comma 7 lettera a), dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, relativo al Fondo unico giustizia".

Fino ad oggi, purtroppo, dobbiamo constatare che, nonostante le discussioni parlamentari, non è stato attinto un centesimo dal FUG per le esigenze del personale del Comparto Sicurezza e Difesa disattendendo le previsioni legislative. Attualmente sono disponibili per il 2013 solo 115 milioni di euro poiché il finanziamento dell'art. 8, comma 11 bis, di 80 milioni riguardava solo gli anni 2011-2012.

Il Governo dovrebbe utilizzare al massimo le risorse disponibili del Fondo Unico Giustizia che secondo una stima della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2012 sarebbero ammontate a 661 milioni di euro.

Quindi, se il FUG fosse utilizzato, per gli anni 2013 e 2014, esclusivamente per alimentare il fondo di perequazione, verrebbero adeguatamente soddisfatte le esigenze del personale del Comparto Sicurezza e Difesa. Al riguardo, si evidenzia che con il decreto legge in tema di disposizioni urgenti per il pagamento di debiti scaduti della Pubblica Amministrazione è venuta meno l'esigenza di utilizzare le risorse del Fondo Unico Giustizia per sanare parte dei debiti contratti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia per far funzionare le rispettive complesse strutture.


GASPARRI

BONFRISCO

11.202

EMENDAMENTO

ART.11

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

"21-*bis*. Ferma restando l'universalità del Sistema Sanitario Nazionale e al fine di rendere più integrato il rapporto tra servizio ospedaliero e territorio, e di garantire un meccanismo virtuoso del Servizio medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Salute, è predisposto un piano di razionalizzazione e riorganizzazione dei comparti del Servizio Sanitario Nazionale, per macro-aree omogenee di spesa e per bacini di utenza tra 6 milioni e 13 milioni.

21-*ter*. Dalla riorganizzazione di cui al comma 21-*bis* deve derivare un risparmio di spesa, a decorrere dal 2015, non inferiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente, da destinare a un fondo disponibile a reinvestimenti nello stesso Servizio Sanitario Nazionale. Sono escluse dalla riorganizzazione la Regione Sardegna, la Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano."

D'ALI'

MANDELLI

D'AMBROSIO LETTIERI

11.203

Riorganizzazione SSN



A.S. 1120

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

« 21-bis. L'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, si interpreta nel senso che i regolamenti del personale degli enti di ricerca assicurano la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedendo, tra l'altro, che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti anche a personale di ruolo con profilo di ricercatore o tecnologo in possesso di specifiche caratteristiche connesse all'incarico. Ai ricercatori e tecnologi sono riconosciute le indennità previste dal contratto collettivo nazionale per la direzione di strutture tecniche e scientifiche.»

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

DI GIORGI



A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

M. 205

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

"21-bis. Le aziende sanitarie e le strutture sanitarie pubbliche possono emettere bandi per assumere a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale, personale appartenente alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, nei limiti degli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione volontaria del 50 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno di dipendenti della medesima azienda o struttura sanitaria pubblica. La predetta riduzione può essere richiesta dai dipendenti a cui mancano non più di ventiquattro mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici. A tal fine, le aziende e le strutture sanitarie pubbliche provvedono annualmente ad effettuare la ricognizione del personale in servizio che presenta la richiesta della riduzione dell'orario di lavoro, con l'indicazione della categoria professionale di appartenenza. Le medesime aziende e strutture sanitarie pubbliche provvedono altresì a stipulare appositi accordi aziendali con le rappresentanze sindacali, al fine di garantire che la riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento da parte degli interessati, nonché le conseguenti eventuali assunzioni, avvengano senza pregiudizio della continuità e della qualità assistenziale e in modo tale che le assunzioni stesse rispettino il fabbisogno di risorse umane come risultante dalla predetta ricognizione. I bandi di concorso non possono essere emessi in assenza della stipulazione dei predetti accordi aziendali."


Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti: <<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: << 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>.
 - all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
 - all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: <<20 per cento>> sono sostituite dal seguente: <<22 per cento>>;
- b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI,
PADUA,





A.S. 1120
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

"21-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Agli oneri relativi alle assunzioni di cui al presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte esclusivamente nei limiti della predetta autorizzazione di spesa.»

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "151".

GATTI, FILIPPI, FEDELI, RUSSO, MATTESINI



EMENDAMENTO

Articolo 11

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

" 21bis - Il rapporto di lavoro del personale dipendente di Buonitalia S.p.A. di cui all'articolo 12, comma 18 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale 28 febbraio 2013 previsto nel medesimo comma 18 bis, si intende trasferito, senza soluzione continuità, all'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle imprese italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la società di provenienza".

~~_____~~ MANDELLI *Mey*

11.207



AS 1120

All'art. 11, aggiungere dopo l'ultimo, il seguente
comma:

121-bis.

Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013-2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario.

Ruvolo

Conservatamente riferire all'301.
gli stanziamenti delle rubriche dell'
ellefoto to della A.

11.208



Emendamento articolo 11

All'articolo 11, dopo il comma 21, inserire il seguente

"21- bis "Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi-24-bis e 24-ter, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni".

Conseguentemente, dopo il comma 21-bis, inserire il seguente:

"21-ter. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 24-bis è aggiunto il seguente comma: "24-ter. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24- bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei.".

11.209

GUARABANI
C. Guarabani?

EMENDAMENTO all'art. 11 A.S. 1120

All'articolo 11 dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti :

"21-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di profilassi internazionale e i compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, anche in sovrannumero, fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica, come rideterminata in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i vincitori del concorso a 32 posti di operatore tecnico sanitario – seconda area, fascia retributiva F2 – già bandito ai sensi dell'articolo 17, comma 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale e fino alle assunzioni dei relativi vincitori, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale sanitario non dirigenziale assunto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 sono prorogati.

21-ter. Per gli oneri relativi alle assunzioni di cui al comma 21-bis si provvede, relativamente a 16 unità di personale, a carico del budget assunzionale già autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 e, per le unità rimanenti, a valere sulle risorse assunzionali del Ministero della salute nel rispetto della normativa vigente. Gli oneri relativi alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato rimangono a carico dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Bianconi (Bianconi)

11.210

~~11.210~~

M. 210

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione consente al Ministero della salute, che a seguito delle riduzioni di organico operate dal decreto legge n. 95 del 2012 registra una situazione di soprannumero di personale non dirigenziale, di procedere in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, all'assunzione dei vincitori del concorso a 32 posti a tempo indeterminato di operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario – seconda area, fascia retributiva F2 – bandito ai sensi del citato articolo 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n.102 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 72 del 9 settembre 2011, attualmente in corso di espletamento.

Tale procedura concorsuale speciale prevede una riserva del 40% dei posti per il personale precario in possesso dei requisiti originariamente fissati per la stabilizzazione dall'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 295.

La chiusura della selezione con l'assunzione dei vincitori consente quindi di completare le procedure di assorbimento in ruolo, nei limiti previsti dalla legge, degli *operatori tecnici del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario* (ex pos. ec. B2) assunti a tempo determinato presso il Ministero della salute in base al D.L. 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, concernente "*misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria*".

Il personale sanitario in questione, in servizio da più di 7 anni, ricopre ruoli essenziali per un'Amministrazione a forte vocazione tecnica, sia per le strutture centrali che per gli uffici periferici; nell'esercizio delle proprie funzioni, infatti, gli operatori sanitari rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ex legge 30 aprile 1962, n. 283 e legge 26 febbraio 1963, n. 441.

La previsione dell'assorbimento del personale nei ruoli, dunque, risponde ai canoni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, assicurando la possibilità, senza nuovi o maggiori oneri, di continuare ad avvalersi di personale già ampiamente professionalizzato e formato.

Inoltre, deve essere posto in evidenza che questo personale sanitario, particolarmente in periferia, contribuisce in maniera determinante ad assicurare, attraverso la propria collaborazione all'espletamento di attività di controllo e certificazione rese a richiesta ed utilità dei privati, notevoli entrate per l'erario.

Attraverso un meccanismo virtuoso di perseguimento dell'interesse pubblico, pertanto, l'Amministrazione, grazie a maggiori e più efficaci servizi, è in grado di aumentare anche l'afflusso di risorse al bilancio pubblico, innalzando contemporaneamente il livello di soddisfazione dell'utenza.

La disposizione proroga, fino all'assunzione dei vincitori del concorso in questione, i rapporti di lavoro del personale sanitario non dirigenziale precario attualmente in servizio (31 unità), destinatario della predetta riserva di posti in base all'art. 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, rapporti in scadenza al 31 dicembre 2013 e non prorogabili in base all'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 101 del 2013 per mancanza dei relativi posti vacanti in organico.

Non è di secondaria importanza che le strutture del Ministero operino, in molti settori di attività presso porti, aeroporti e punti di confine, nell'interesse dell'intera Unione Europea.

Ciò significa che, nella malaugurata ipotesi in cui non si riuscisse a mantenere in servizio tale personale fino all'assunzione dei vincitori del concorso sopra richiamato, le conseguenze negative per l'utenza (da un lato gli operatori commerciali e dall'altro, soprattutto, i cittadini che chiedono di veder tutelata la loro salute) sarebbero inevitabili.

Le risorse economiche relative alla proroga di rapporti in essere, comunque nei limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, risultano già disponibili in quanto trattasi di personale già retribuito dal Ministero (capitolo 3039 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute), in base ad apposita autorizzazione di spesa (art. 1, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito dalla legge 30 novembre 2005, n. 244).

Gli oneri connessi alle assunzioni dei vincitori in soprannumero graverebbero in parte (16 unità) sul budget assunzionale già autorizzato per il Ministero della salute (DPCM 10 marzo 2011) e per le unità rimanenti sulle risorse assunzionali del Ministero della salute nel rispetto della normativa vigente.

11.210

RELAZIONE TECNICA

La disposizione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consente al Ministero della salute, che a seguito delle riduzioni di organico operate dal decreto legge n. 95 del 2012 registra una situazione di soprannumero di personale non dirigenziale, di procedere, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, all'assunzione dei vincitori del concorso a 32 posti a tempo indeterminato di operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario – seconda area, fascia retributiva F2 – bandito ai sensi del citato articolo 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n.102 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 72 del 9 settembre 2011, attualmente in corso di espletamento.

La disposizione proroga, altresì, fino all'assunzione dei vincitori del concorso in questione, i rapporti di lavoro del personale sanitario non dirigenziale precario attualmente in servizio presso il Ministero (31 unità anch'esse appartenenti all'area seconda, F2), destinatario della riserva di posti prevista all'art. 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, rapporti in scadenza al 31 dicembre 2013 e non prorogabili in base all'art. 4, comma 9, del decreto legge n. 101 del 2013 per mancanza dei relativi posti vacanti in organico.

Dal punto di vista della necessaria copertura finanziaria, il trattamento economico unitario annuo lordo, comprensivo degli oneri, attribuito al predetto personale sulla base dell'applicazione del vigente contratto collettivo, è pari a € 30.742,56 come risulta dalla seguente tabella. Pertanto, il costo complessivo annuo per la proroga, fino all'assunzione dei vincitori del concorso, dei rapporti di lavoro per il predetto personale a tempo determinato (31 unità) risulta pari a € 953.019,47.

Gli oneri per la copertura della spesa vengono coperti con quota parte delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 3039 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, per il quale è previsto per il triennio 2014-2016 uno stanziamento annuo di € 6.010.054,00 (medesimo stanziamento del 2013).

MINISTERO DELLA SALUTE, DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO												
SPESA COMPLESSIVA LORDA ANNUA CON ONERI RIFLESSI												
CATEGORIA QUALIFICA	N. dip.	STIPENDIO LORDO ANNUALE PER UNITA'	INDENNITA' ANNUALE LORDA PER UNITA'	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE ANNUALE LORDA PER UNITA'	8° MENSILITA' PER UNITA'	TOTALE ANNUALE LORDO PER UNITA'	INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE	INFDAP ANNUALE C/AMM.NE (2,00%)	OPERA DI PREVIDENZA ANNUALE C/AMM.NE (5,68%)	IRAP ANNUALE C/AMM.NE (8,50%)	COSTO TOTALE ANNUALE LORDO PER UNITA'	COSTO TOTALE ANNUALE LORDO PER CATEGORIA
TECNICI SANITARI - B2	31	€11879,79	€2.246,40	€6.317,88	€1516,47	€21960,54	€353,56	€5.314,45	€1247,36	€1866,65	€30.742,56	€953.019,47
					CAP. 3039							
Tecnici sanitari B2				31	€ 953.019,47							

Per quanto riguarda invece gli oneri relativi alle assunzioni dei vincitori del concorso a 32 posti a tempo indeterminato di operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario – seconda area, fascia retributiva F2 - con pari livello di inquadramento rispetto al personale precario sopra menzionato - 16 unità risultano già finanziate dal DPCM 10 marzo 2011 (registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2011 - Registro n. 10 - Foglio n. 354 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2011) – per un importo massimo pari a € 617.236,56.

Agli oneri derivanti dalle assunzioni dei rimanenti vincitori, si provvede a valere sulle risorse assunzionali del Ministero della salute nel rispetto della normativa vigente. Peraltro l'assunzione delle ulteriori 16 unità è stata già inserita dall'Amministrazione - per l'anno 2012 - nella programmazione assunzioni 2011-2013 (richiesta UGROB n. 10694 del 15 marzo 2011).

Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"21-bis. Le disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, non si applicano ai mandatari della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)".

Sen. Giuseppe Esposito



11.211

AS 1120


Emendamento

ART. 11

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-*bis*. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in **istituti superiori di studi musicali** ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, **e il relativo personale, sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio**, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti esistenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Sen. Centinaio



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



11. 212

11.213

AS 1120



EMENDAMENTO

ART. 11

1 comma

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'art.4 comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 sostituire la lettera b) con la seguente: b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado.>>

CARIDI, FLORIS

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di emendamento scaturisce dalla necessità di evitare disparità di trattamento tra i dirigenti scolastici che ai sensi dell'art. 25 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, risultano inquadrati in unico ruolo regionale.

La recente normativa in materia, inoltre, ha eliminato i tre settori formativi della dirigenza scolastica, permettendo ai dirigenti scolastici di prestare incarico dirigenziale sia nelle scuole secondarie di primo grado, sia nelle secondo grado che nei convitti e educandati, senza richiesta di abilitazione all'insegnamento.

Infatti, a titolo di esempio:

- un dirigente scolastico, sprovvisto di abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado, ed in servizio in un istituto di istruzione secondaria superiore, non solo può presiedere gli esami di stato al superiore, ma la norma gli lo impone;
- lo stesso dirigente scolastico, sprovvisto di abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado, ed in servizio in un istituto di istruzione secondaria di primo grado, non può presiedere gli esami di stato al superiore, perché sprovvisto di abilitazione specifica.

Pertanto, lo stesso dirigente scolastico, secondo la normativa vigente, sprovvisto di abilitazione specifica, se in servizio al superiore è obbligato a presiedere gli esami di stato, mentre lo stesso dirigente scolastico, in un'altra fase di incarico presso la scuola secondaria di primo grado, perché sprovvisto di abilitazione specifica, non può presiedere gli esami di stato negli istituti secondari di secondo grado.

11.214

Art. 11.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

21-bis. All' art 91 del decreto legge 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e.i , dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis. "Le Province autonome e le Regioni a statuto speciale nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono riconoscere e certificare l' idoneità di professionalità acquisita esclusivamente all' interno dell' ente, richiamata al precedente comma 3, anche nei casi in cui ricorrono le condizioni di anzianità di servizio prestato superiore al quinquennio con soluzione di continuità nei diversi profili professionali previsti dal CCNL del comparto di riferimento, da personale che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

RELAZIONE

Il presente emendamento intende valorizzare e riconoscere la professionalità acquisita attraverso una formazione diretta all' interno dell' ente superiore al quinquennio con soluzione di continuità, a favore di soggetti che hanno instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato nei diversi profili professionali e/o categorie previste dal CCNL del comparto di riferimento, mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge .

A tal fine le province autonome, le regioni a statuto speciale e gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, possono superato il periodo di formazione sopra richiamato certificare e attestare l' idoneità di professionalità acquisita esclusivamente all' interno dell' ente ai fini di un' assunzione a tempo indeterminato nell' ente medesimo .

EMENDAMENTO AS 1120

Art. 11.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

21-*bis*. All' art 259 comma 7 del decreto legge 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e.i , dopo le parole "per l' approvazione" aggiungere le parole "entro il termine perentorio dei successivi 30 giorni " .

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

11.215

RELAZIONE

~~Non aver previsto un termine entro cui la commissione chiamata ad esaminare la rideterminazione delle dotazioni organiche predisposte dagli enti deve pronunciarsi e alquanto discutibile , pertanto si ritiene indispensabile fare la seguente precisazione apportando un' integrazione al comma 7 dell' art 259 del decreto 267/2000 e, s.m. e.i. che fissa in giorni 30 il termine entro cui la commissione chiamata pronunciarsi, trascorso il quale si ritiene tacitamente approvata (silenzio-assenso).~~

11.216

Art. 11.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

21-bis. All'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i. dopo il comma 24 ter è inserito il seguente comma 24 quater che testualmente recita " Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24 bis e 24 ter , per consentire l' attuazione dei processi assunzionali secondo le procedure di cui all' art 4 della legge 125 del 31 ottobre 2013, gli enti territoriali di cui al comma 24 bis , calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell' eventuale compartecipazione erogata dalle regioni.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

RELAZIONE

~~E' quanto mai necessario non computare l' eventuale contributo o quota di compartecipazione erogata dalle regioni nel calcolo della spesa per il personale ai fini di agevolare i processi assunzionali dettati dall' art 4 della legge 125 del 31 ottobre 2013 e limitatamente e in modo esclusivo per le finalità di cui ai commi 24 bis e 24 ter di cui all' art 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i.~~

Art. 11.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

21-bis. All' art 4 comma 6 della legge 125 del 31 Ottobre 2013 dopo le parole "che emana il bando" aggiungere il seguente periodo "o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 Dicembre 2010 " .

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

11.217

RELAZIONE

E' ~~quindi~~ mai opportuno prendere in considerazione, la necessità di posticipare il termine 31 ottobre 2013 entro cui riscontrare la condizione di anzianità di servizio non inferiore a anni tre prevista all' art 4 della legge 125/2013, facendo in modo che questa coincida contestualmente con l' entrata in vigore della presente legge e con la possibile prosecuzione dei rapporti di lavoro in scadenza al 31 dicembre 2013.

11.218

Art. 11.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

21-bis. All' art 4 comma 8, della legge 125 del 31 Ottobre 2013, alla fine del periodo "indirizzando una specifica richiesta alla regione competente" è aggiunto il seguente periodo "Sono fatte salve , per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni di cui all' art 14, comma 24 bis , del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i. relativi ai processi assunzionali "

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

RELAZIONE

Bisogna tenere ampiamente conto della diversità delle situazioni in cui viene a collocarsi la problematica stabilizzazione precariato, anche per la diversità sul piano strettamente giuridico , aspetto non trascurabile che il decreto affronta in modo assai superficiale .

L' utilizzazione in lavori socialmente utili non comporta l' instaurazione di un valido rapporto di lavoro, questo si configura come mera misura assistenziale, cosa diversa è il contratto a termine che poggia il suo fondamento sulla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato , condizione che trova prioritariamente riscontro nel dettato normativo del Decreto preso in esame.

Fermo restando che non va assolutamente posta alcuna limitazione sulla fondatezza del diritto soggettivo a vantare titolo per la stipula di un contratto a tempo indeterminato sia da parte dei soggetti utilizzati in lavori socialmente utili sia da parte del personale in atto in servizio con contratto a termine, ma solo sulla priorità a ricoprire posti vuoti nelle dotazioni organiche degli enti presso cui questi prestano servizio.

Diversamente si aprirebbe un conflitto interno alla tipologia di lavoratori interessati senza precedenti che annullerebbe ogni possibilità di concretizzare risposte in termini di assunzioni a tempo indeterminato.

fr

EMENDAMENTO


ART. 11

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«22-bis. All'art 4 comma 9 della legge n. 125 del 31 Ottobre 2013 dopo le parole "tre anni di servizio alle proprie dipendenze"

aggiungere il seguente periodo

“ o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 Dicembre 2010 ” »

MANCUSO


~~Motivazione: E' quanto mai opportuno prendere in considerazione, la necessità di posticipare il termine 31 ottobre 2013 entro cui riscontrare la condizione di anzianità di servizio non inferiore a anni tre prevista all'art 4 della legge 125/2013, facendo in modo che questa coincida contestualmente con l'entrata in vigore della presente legge e con la possibile prosecuzione dei rapporti di lavoro in scadenza al 31 dicembre 2013.~~

11.219



Art. 11.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

21-bis. All' art 4 comma 9 della legge 125 del 31 Ottobre 2013 dopo le parole "tre anni di servizio alle proprie dipendenze " aggiungere il seguente periodo " o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 Dicembre 2010 " .

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

11.220

RELAZIONE

~~E' quanto mai opportuno prendere in considerazione, la necessità di posticipare il termine 31 ottobre 2013 entro cui riscontrare la condizione di anzianità di servizio non inferiore a tre anni prevista all' art 4 della legge 125/2013 facendo in modo che questa coincida contestualmente con l' entrata in vigore della presente legge e con la possibile prosecuzione dei rapporti di lavoro in scadenza al 31 dicembre 2013.~~

11.221

Art. 11.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

21-bis. All' art 4 comma 9 della legge 125 del 31 Ottobre 2013 dopo le parole "non oltre il 31 dicembre 2016" aggiungere il seguente periodo "fatte salve le disposizioni previste all' art 14 comma 24 bis di cui al decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i."

SCAVONE Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

RELAZIONE

~~Solo ai fini della prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere con le rispettive amministrazioni, che riscontrano nel personale le condizioni di anzianità previste, nelle regioni a statuto speciale e relativi enti territoriali ricadenti in queste, possono essere confermati come precedentemente disposto dall' art 14 comma 24 bis del decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 anche in deroga alla disponibilità di posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche e alla programmazione triennale del fabbisogno personale dell' ente interessato; stante che le limitazioni vigenti in materia di reclutamento personale e rispetto dei parametri ai fini di un contenimento della spesa, condizionano in modo irreversibile le procedure. Diversamente si concretizzerebbe un risoluzione dei contratti, indipendentemente dalla volontà e dall' esigenza che l' ente manifesta è rivendica per la funzionalità della propria Amministrazione.~~

86

EMENDAMENTO

ART. 11

11.222

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«22-bis. All'art 4 comma 9 della legge n.125 del 31 Ottobre 2013 dopo le parole “non oltre il 31 dicembre 2016”

aggiungere il seguente periodo

“ fatte salve le disposizioni previste all'art 14 comma 24 bis di cui al decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122.”

MANCUSO

Motivazione: Solo ai fini della prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere con le rispettive amministrazioni, che riscontrano nel personale le condizioni di anzianità previste, nelle regioni a statuto speciale e relativi enti territoriali ricadenti in queste, possono essere confermati come precedentemente disposto dall'art 14 comma 24 bis del decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 anche in deroga alla disponibilità di posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche e alla programmazione triennale del fabbisogno personale dell'ente interessato; stante che le limitazioni vigenti in materia di reclutamento personale e rispetto dei parametri ai fini di un contenimento della spesa, condizionano in modo irreversibile le procedure.

Diversamente si concretizzerebbe un risoluzione dei contratti, indipendentemente dalla volontà e dall'esigenza che l'ente manifesta è rivendica per la funzionalità della propria amministrazione.



RELAZIONE

M. 222

Alla luce della legge n. 125 del 31 ottobre 2013 approvata, si ritiene quanto mai opportuno proporre degli emendamenti che muovono nella direzione di tutelare e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, ribadendo principi già sanciti con la legge 122/2010, che possono riassumersi come segue:

1) la continuità dei rapporti di lavoro a termine, deve trovare riscontro non solo nei confronti dei soggetti che hanno maturato un'anzianità di servizio non inferiore a 36 mesi alla data del 31 Ottobre 2013, ma anche nei confronti di soggetti che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati antecedente alla data del 31 Dicembre 2010.

Diversamente ci verremmo a trovare in presenza di soggetti titolari di contratti quinquennali già stipulati ma che alla data del 31 ottobre c.a. non hanno tre anni di anzianità, indicando un termine che ben si concilia con la scadenza del 31 dicembre 2013, ma anche con quanto normativamente parlando è stato previsto da norme precedenti, richiamate al comma 6 dell'art 4 legge 125/2013.


2) Sottrarre al computo della spesa personale le somme erogate a titolo di compartecipazione della spesa sostenuta per i contratti a termine, dalle regioni; al fine di fare rientrarle pubbliche amministrazioni nei parametri di spesa personale, agevolando le procedure di reclutamento e stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato dei soggetti interessati

3) Estendere la possibilità di riconoscere e attestare l'idoneità dei soggetti in atto in servizio che hanno maturato un'anzianità quinquennale alle dirette dipendenze dell'ente, acquisendo professionalità e competenza che non può essere dispersa, ma valorizzata e consolidata.

4) Riconoscere la possibilità alle amministrazioni di procedere al reclutamento di personale, derogando al tour-over, limitatamente ai casi in cui è accertato un'invarianza di spesa rispetto a quella già certificata e sostenuta dagli enti medesimi, a seguito di assunzioni operate con contratto a tempo indeterminato del personale in atto in servizio con contratto a termine.

5) prevedere un termine entro cui la commissione chiamata ad esaminare la rideterminazione delle dotazioni organiche predisposte dagli enti deve pronunciarsi, pertanto si ritiene indispensabile fare la seguente precisazione apportando un'integrazione al comma 7 dell'art 259 del decreto 267/2000 e, s.m. e i. che fissa in giorni 30 il termine entro cui la commissione chiamata pronunciarsi, trascorso il quale si ritiene tacitamente approvata (silenzio-assenso).

6) Subordinare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale impegnato in Attività socialmente utili o in lavori di pubblica utilità, all'effettiva stabilizzazione del personale di fatto già in servizio nell'ente interessato con contratto a termine.


BRUNO MANCUSO



EMENDAMENTO

ART. 11


11.223

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:


«~~21~~-bis. dopo il comma 9-ter, dell'art.4 della legge 125 del 31 agosto 2013"

aggiungere il seguente:

"9-quater. gli enti territoriali richiamati all'art 14 comma 24 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i, possono, permanendo il fabbisogno organizzativo, le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni che certificano per l'anno in corso una riduzione della spesa personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti; procedere prioritariamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori individuati al medesimo comma 24 bis, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato". »

MANCUSO


Motivazione: Nel caso in cui e limitatamente ai soggetti ritenuti lavoratori prioritari dal comma 24 bis dell'art 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i, si è in presenza di una situazione economica favorevole, ovvero di una minore spesa del personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti e persiste il fabbisogno organizzativo per comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, si ritiene quanto mai opportuno consentire all'ente di operare assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, andando in deroga alle limitazioni vigenti in materia (turn-over, dotazioni organiche, limite del 40% delle economie avute nell'anno precedente a seguito di personale andato in quiescenza o non più in servizio per altra causa), stante che la spesa economica personale risulta decrescente rispetto a quella degli anni precedenti.



11.224

Art. 11.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

21-bis. All' 4 della legge 125 del 31 agosto 2013, dopo il comma 9 ter aggiungere il comma 9 quater " Gli enti territoriali richiamati all' art 14 comma 24 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i, possono, permanendo il fabbisogno organizzativo , le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni che certificano per l' anno in corso una riduzione della spesa personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti; procedere prioritariamente all' assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori individuati al medesimo comma 24 bis, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

RELAZIONE

Nel caso in cui e limitatamente ai soggetti ritenuti lavoratori prioritari dal comma 24 bis dell' art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i, si è in presenza di una situazione economica favorevole, ovvero di una minore spesa del personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti e persiste il fabbisogno organizzativo per comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, si ritiene quanto mai opportuno consentire all' ente di operare assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, andando in deroga alle limitazioni vigenti in materia (turn-over , dotazioni organiche, limite del 40% delle economie avute nell' anno precedente a seguito di personale andato in quiescenza o non più in servizio per

1/2

EMENDAMENTO AS 1120

~~altra causa) , stante che la spesa economica personale risulta decrescente rispetto a quella degli anni precedenti~~

11.224

11.225

Art. 11.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

21-*bis*. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni a statuto speciale predispongono piani di razionalizzazione quinquennali, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la razionalizzazione della spesa e la riduzione del precariato. I piani sono rivolti, altresì, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a ridurre gli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, prevedendo la proroga e la stabilizzazione del personale utilizzato da almeno 15 anni dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali presenti sul territorio e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani devono consentire una riduzione della spesa corrente e del personale complessivamente non inferiore al 20 per cento rispetto a quella asseverata nei rispettivi bilanci del 2012.

21-*ter*. Per le finalità di cui al comma 21-*bis* le amministrazioni interessate possono nell'ambito dei piani al fine di conseguire maggiori e strutturali risparmi adottare le seguenti misure: rivedere i canoni di locazione passiva della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; procedere a contratti di solidarietà tra dipendenti e all'utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria e per lo straordinario dei dipendenti a tempo indeterminato; procedere all'accorpamento e riduzione delle società partecipate, nonché alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 10.000 abitanti per bacini fino a 50.000 abitanti; adottare le misure di cui all'art. 2, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le assunzioni di cui al comma 22 sono effettuate attraverso bandi riservati per assunzioni a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore al 70 per cento.

21-*quater*. Per le finalità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per il contenimento degli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, il requisito dell'esperienza di cui al comma 21-*bis* può essere utilizzato anche in amministrazioni diverse da quelle di provenienza, purché nell'ambito del territorio regionale. A tal fine la regione di riferimento istituisce un ruolo unico del personale avente i requisiti di cui al richiamato comma 21-*bis*. Il personale inserito nel ruolo unico è destinatario di contratti a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato per la durata dei piani di

EMENDAMENTO AS 1120

razionalizzazione nel limite della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012. Il dipendente che rifiuta l'assegnazione, effettuata con atto datoriale della regione, viene cancellato dal ruolo di cui al periodo precedente. Resta fermo il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al comma 21-bis.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

11.225

EMENDAMENTO

ART. 11

11.226

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«¹21-bis. All'art 91 del decreto legge 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 3

inserire il seguente:

"3-bis) le Province autonome e le Regioni a statuto speciale nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono riconoscere e certificare l'idoneità di professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente, richiamata al precedente comma 3, anche nei casi in cui ricorrono le condizioni di anzianità di servizio prestato superiore al quinquennio con soluzione di continuità nei diversi profili professionali previsti dal CCNL del comparto di riferimento, da personale che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge"

Motivazione: il presente emendamento intende valorizzare e riconoscere la professionalità acquisita attraverso una formazione diretta all'interno dell'ente superiore al quinquennio con soluzione di continuità, a favore di soggetti che hanno instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato nei diversi profili professionali e/o categorie previste dal CCNL del comparto di riferimento, mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge.

A tal fine le province autonome, le regioni a statuto speciale e gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, possono superato il periodo di formazione sopra richiamato certificare e attestare l'idoneità di professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente ai fini di un'assunzione a tempo indeterminato nell'ente medesimo.



EMENDAMENTO


ART. 11

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

^{21-bis}
~~21-bis~~. "All'art 259 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo le parole "per l'approvazione"

aggiungere le parole

" entro il termine perentorio dei successivi 30 giorni ". »

MANCUSO 

Motivazione: Non aver previsto un termine entro cui la commissione chiamata ad esaminare la rideterminazione delle dotazioni organiche predisposte dagli enti deve pronunciarsi e alquanto discutibile, pertanto si ritiene indispensabile fare la seguente precisazione apportando un'integrazione al comma 7 dell'art 259 del decreto 267/2000 e, s.m. e i. che fissa in giorni 30 il termine entro cui la commissione chiamata pronunciarsi, trascorso il quale si ritiene tacitamente approvata (silenzio-assenso).

11.227



Emendamento
Art.11


Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. dopo il comma 24-ter, art 14, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122

inserire il seguente:

"24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24 bis e 24 ter , per consentire... l'attuazione dei processi assunzionali secondo le procedure di cui all'art 4 della legge 125 del 31 ottobre 2013, gli enti territoriali di cui al comma 24 bis , calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale compartecipazione erogata dalle regioni".»

MANCUSO



Motivazione: E' quanto mai necessario non computare l'eventuale contributo o quota di compartecipazione erogata dalle regioni nel calcolo della spesa per il personale ai fini di agevolare i processi assunzionali dettati dall'art 4 della legge 125 del 31 ottobre 2013 e limitatamente e in modo esclusivo per le finalità di cui ai commi 24 bis e 24 ter di cui all'art 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i.

11.228



EMENDAMENTO


ART. 11

11.229

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«~~21~~-bis. al comma 8 della legge 125 del 31 agosto 2013 dopo la parola "competente" aggiungere il seguente periodo :

"Sono fatte salve , per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni di cui all'art 14, comma 24 bis , del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i. relativi ai processi assunzionali " »

MANCUSO


Motivazione: Bisogna tenere ampiamente conto della diversità delle situazioni in cui viene a collocarsi la problematica stabilizzazione precariato, anche per la diversità sul piano strettamente giuridico , aspetto non trascurabile che il decreto affronta in modo assai superficiale .

L'utilizzazione in lavori socialmente utili non comporta l'instaurazione di un valido rapporto di lavoro, questo si configura come mera misura assistenziale, cosa diversa è il contratto a termine che poggia il suo fondamento sulla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato , condizione che trova prioritariamente riscontro nel dettato normativo del Decreto preso in esame.

Fermo restando che non v'è assolutamente posta alcuna limitazione sulla fondatezza del diritto soggettivo a vantare titolo per la stipula di un contratto a tempo indeterminato sia da parte dei soggetti utilizzati in lavori socialmente utili sia da parte del personale in atto in servizio con contratto a termine, ma solo sulla priorità a ricoprire posti vuoti nelle dotazioni organiche degli enti presso cui questi prestano servizio.

Diversamente si aprirebbe un conflitto interno alla tipologia di lavoratori interessati senza precedenti che annullerebbe ogni possibilità di concretizzare risposte in termini di assunzioni a tempo indeterminato.



EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«~~21~~-bis. Il personale dipendente dei Consorzi di gestione delle Aree Marine Protette è equiparato a quello dei Parchi Nazionali. Per detto personale il Ministero dell' Ambiente provvede a finalizzare specifiche risorse nell' ambito delle erogazioni annuali destinate alle stesse A.M.P. Le procedure di concorso comunque già avviate dai Consorzi di gestione delle A.M.P. non abbisognano di ulteriori autorizzazioni. Dall' attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RAZZI



11.230



11.230

Relazione illustrativa

Disposizioni in materia di personale delle Aree Marine Protette

Con il presente emendamento si intende intervenire in una materia, quella del personale delle aree marine protette, che non ha ancora trovato adeguata formulazione normativa.

Il problema assume i toni di straordinaria urgenza, in ragione della disparità di trattamento con il personale che svolge funzioni del tutto analoghe presso i Parchi "terrestri".

In alcuni casi ai soggetti gestori dei Parchi nazionali sono affidate anche aree marine protette realizzando così l'assurdo che personale impiegato nelle stesse mansioni abbia trattamento radicalmente diverso.

Peraltro, ad oggi i soggetti gestori delle Aree Marine Protette non dispongono di personale in pianta stabile e sono costretti ad operare nella più assoluta precarietà in un quadro di sostanziale illegittimità; con l'ulteriore conseguenza che il personale ivi impiegato potrebbe ottenere in via giudiziale il giusto riconoscimento per l'attività -pluriennale e senza soluzione di continuità- svolta in favore delle A.M.P.

Si tratta dunque di una vera e propria emergenza che, se pur circoscritta ai pochi soggetti gestori, va rimossa con estrema urgenza al fine di evitare il perpetrarsi di situazioni di illegittimità e, dunque, consentire alle Aree Marine Protette la necessaria programmazione pluriennale delle attività in un quadro normativo certo.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato in quanto rappresenta, appunto, un semplice inquadramento normativo del personale che trova copertura nell'ambito degli annuali stanziamenti del Ministero dell'Ambiente in favore delle Aree Marine Protette.



**Emendamento
Art. 11**

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

"21bis. Il comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

Mandelli
Antonio Tarquinio (TARQUINIO)
Stefano (SERRONE)
Luigi (MIG)

MANDELLI
BIANCONI
RIZZOTTI
IURLARO
MARIA ROSARIA ROSSI

11.231



**Emendamento
Art. 11**

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

"21bis. All'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, il termine "1 gennaio 2015" è sostituito con "1 gennaio 2020".

SEN. LUIGI D'AMBROSIO DETTIERI

TARQUINIO
CASSANO
ZIZZA
PERRONE
IURLARO

(Mandelli)

(MANDELLI)

BIANCONI

RIZZOTTI

IURLARO

MARIA ROSARIA ROSSI



AS 1120

Emendamento

Art. 11

Aggiungere, in fine, il-seguente comma:

«21-bis. L'articolo 21 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Relazione al Parlamento)

1. Le pubbliche amministrazioni, trasmettono ogni 6 mesi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i dati delle assunzioni obbligatorie effettuate ai sensi della presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati di cui al comma 1 nonchè sulla base dei dati che le regioni sono tenute ad inviare al Ministro stesso."»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 500;

2015: - 500;

2016: - 500

11.233

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

AS 1120
EMENDAMENTO
ART. 11

M. 234

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

"11-bis.

(Norme in materia di personale volontario dei vigili del fuoco)

1. Alla legge n. 183/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 4, sopprimere il comma 12
 - b) all'art. 4, al comma 12, sopprimere la parola "non".
2. Al DPR. n. 76/2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 1, comma 3, sopprimere la parole "non"
 - b) all'art. 6, comma 1, lettera d) sostituire la parola "trenta" con "quarantacinque"
 - c) all'art. 6 sopprimere i commi 3 e 4
 - d) all'art. 18, al comma 1, sopprimere le parole "a rotazione e"
 - e) all'art. 8, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis." del personale iscritto presso le associazioni di volontariato che hanno di fatto, le stesse finalità del CNVVF"
3. Al D.Lgs. 139/2006 apportare le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 9, comma 3 , sopprimere le parole "nel limite di centosessanta giorni all'anno"
 - b) all'art. 10, comma 1, aggiungere, in fine: "del trattamento di fine rapporto, delle ferie maturate e non godute, della vacanza contrattuale e di tutte le voci previste dal CCNL"
 - c) all'art. 10, dopo il comma 1, inserire il seguente; "1-bis. I richiami del personale disposti per le esigenze del Comando provinciale di cui all'art. 18, comma 1 del DPR 76/2004, costituiscono rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato"
 - d) all'art. 10, comma 2, dopo le parole "è assicurato" aggiungere le parole "dell'INAIL" all'art. 10, comma 22, sopprimere le parole "restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità".
4. Al D.Lgs 217/2005, all'art. 134, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3 - bis. "Le infermità contratte in servizio dal personale volontario richiamato per le esigenze dei comandi provinciali, che comportano inabilità o invalidità permanente, danno diritto all'assunzione nei ruoli amministrativi del CNVVF."

5. Al D.L.gs 151/2001, all'art. 9, comma 1, aggiungere , in fine "e dei vigili del fuoco"

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


Stefano


Uras


De Petris

11.234

11.0.1

Emendamento Art. 11



AS 1120

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art.11 bis

(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Il personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché il personale successivamente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche è collocato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, in sede di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, sono estesi al personale dirigente di cui al precedente periodo, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al comma 4, al personale dirigente di cui al presente comma continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli del Servizio sanitario nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.
3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, vengono attribuiti in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nei limiti del contingente di posti individuato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati è imputata, in occasione del primo conferimento dell'incarico, sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Sen. D'Ambrosio Lettieri

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

M. 0.1

HANDELLI

BIANCONI

RIZZOTTI

IURLARO

MARIA ROSARIA ROSSI



11.0.1



Motivazione

Le previsioni di cui ai primi cinque commi, rinviano, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 165/2001, alla contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, nell'ambito delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali e quindi a invarianza complessiva della spesa, l'estensione ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, degli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN, fermo restando, nelle more, il trattamento giuridico ed economico attualmente previsto.

L'attribuzione di incarichi di struttura complessa proposta con la norma in esame, avviene nei limiti del contingente di posti quantificato, ai sensi del comma 2, nell'ambito delle dotazioni organiche di seconda fascia vigenti per il Ministero - attualmente fissate in applicazione del decreto legge n. 95 del 2012 dalla tabella 9 allegata al DPCM 22 gennaio 2013 - e con priorità per i dirigenti già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero alla data di entrata in vigore della legge; le relative procedure vengono attivate in relazione alle posizioni di natura sanitaria che si renderanno nel tempo disponibili e nei limiti finanziari delle capacità assunzionali generali del Ministero della salute, per la copertura del differenziale economico conseguente alla diversa tipologia di incarico eventualmente conferita; rimangono quindi fermi gli attuali contingenti fissati in relazione agli incarichi di II fascia dall'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

In particolare, ad oggi, il CCNL Area 1 vigente prevede per le due categorie di personale che confluiscono nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero ai sensi del comma 1 della disposizione, uno stipendio identico (€ 43.110,90) e una indennità di specificità medica identica (€ 7.746,83). La retribuzione di posizione parte fissa è invece diversificata per dirigenti di II fascia con professionalità sanitaria (€ 12.155,61) e dirigenti delle professionalità sanitarie (€ 4.132,05 per i medici e veterinari e € 6.972,57 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi). La contrattazione di amministrazione gradua le retribuzioni di posizione parte variabile in relazione alle diverse tipologie di incarico fissando per la posizione B degli incarichi di II fascia l'importo di € 15.714,21 e per la posizione S3 degli incarichi dei dirigenti delle professionalità sanitarie l'importo di € 4.921,82 per medici e veterinari e l'importo di € 8.070,00 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi.

In base ai criteri di attribuzione dell'indennità di risultato definiti in sede di contrattazione di amministrazione, sempre con riferimento alle precedenti retribuzioni di posizione variabile, i dirigenti di II fascia hanno nel passato percepito una somma pari a € 12.541,42, mentre i dirigenti delle professionalità sanitarie hanno percepito una somma pari a € 6.790,40 per medici e veterinari e a € 8.273,41 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi.


Il differenziale medio da considerare a carico del budget assunzionale per finanziare il conferimento degli incarichi di direzione di ufficio ai dirigenti sanitari di cui sopra può dunque essere stimato in circa € 31.280,00 annui lordi per medici e veterinari e in circa € 21.226,92 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi.

Dal punto di vista della sostenibilità economica della previsione, che rimane comunque a carico delle facoltà assunzionali del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, va considerato che, tenuto conto degli ulteriori tagli di organico disposti dal decreto legge n. 95 del 2012, la dotazione organica di II fascia del Ministero è stata ridotta a 112 unità, nell'ambito delle quali si può ipotizzare, sulla base delle competenze del Ministero e della attuale situazione del personale, un contingente di circa 60 posti destinati a professionalità di tipo sanitario.

A fronte di tale contingente, i dirigenti di II fascia di ruolo presenti attualmente in servizio al netto delle cessazioni previste entro il 31 dicembre 2013 risultano essere pari a 108 unità, senza voler considerare gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 5bis e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Di questi, 57 sono dirigenti con professionalità sanitaria.

11.6.1



All'esito dunque delle procedure di riorganizzazione imposte dalla normativa, in materia di revisione della spesa, che dovranno necessariamente comportare un accorpamento di diverse strutture dirigenziali di seconda fascia, la disposizione consentirà di coprire le posizioni più rilevanti dal punto di vista funzionale che rimarranno disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio degli attuali dirigenti di II fascia con professionalità sanitaria, e che potranno ammontare a circa 2-3 all'anno.

Pertanto, considerato il differenziale economico come sopra quantificato e tenuto conto delle ordinarie capacità assunzionali del Ministero della salute (che sulla base di un *turn over* fissato al 20% ammontano negli ultimi anni, a circa € 600.000,00 per esercizio), la disposizione non impatta significativamente sulla regolare programmazione delle assunzioni la quale, pur facendosi carico del finanziamento degli incarichi di cui al comma 4, potrà continuare a comprendere anche tutte le altre figure professionali, dirigenziali e non.

Va a questo punto segnalato che, mediante il nuovo meccanismo di accesso agli incarichi, il Ministero potrà in particolare provvedere alla regolare copertura degli uffici periferici di sanità e veterinari, che rivestono carattere prioritario e che, per la natura delle funzioni esercitate e delle responsabilità del titolare della struttura (funzionario delegato e datore di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008), non possono rimanere vacanti, avvalendosi finalmente del personale dirigenziale sanitario già presente sul territorio, in possesso di tutti i requisiti professionali necessari e in grado di assicurare la propria presenza in periferia nel tempo.

La disposizione in esame inoltre risponde alla necessità di consentire al Ministero l'indispensabile provvista di risorse umane con adeguata qualificazione professionale sanitaria. Infatti, il raffronto tra i dati sui collocamenti a riposo, nel prossimo quinquennio, dei medici e veterinari impiegati nel SSN, stimati in base all'attuale distribuzione per età di tali dirigenti, ed il numero annuo medio di laureati in medicina e chirurgia ed in medicina veterinaria inducono il Ministero della salute a prevedere una carenza dell'offerta di tale lavoro professionalmente qualificato rispetto alla domanda proveniente da pubbliche amministrazioni. Detto squilibrio nello specifico mercato del lavoro in esame inciderà in maniera particolarmente negativa sulla capacità del Ministero della salute di acquisire personale sanitario, a causa del sensibile divario esistente tra i trattamenti economici dei dirigenti delle professionalità sanitarie dipendenti da enti ed aziende del SSN, cui compete una indennità di esclusività del rapporto di significativa consistenza economica, e l'omologo personale del menzionato dicastero, cui non è riconosciuto siffatto emolumento. Quindi, ha lo scopo di rendere il Ministero competitivo rispetto al SSN, nel reclutamento delle ridotte risorse umane con qualificata professionalità sanitaria (la previsione del diploma di specializzazione per l'accesso al Ministero comporta infatti l'acquisizione di personale con un corso di studi universitari di circa dieci anni), che andranno sempre più riducendosi nel prossimo futuro. Tale personale risulta infatti indispensabile per l'efficace assolvimento dei primari compiti di tutela della salute affidati al predetto dicastero, compiti resi più complessi non solo dall'incremento della domanda di assistenza sanitaria dovuta all'aumento delle aspettative di vita ed all'evoluzione delle possibilità terapeutiche, ma anche dalle necessità di assicurare elevati livelli di prevenzione e controllo specie in materia di profilassi internazionale, a causa del crescente fenomeno della globalizzazione.

Considerando che il personale sanitario del Ministero assicura attraverso l'attività resa a richiesta ed utilità dei privati - particolarmente sul territorio - l'entrata allo Stato di rilevanti tariffe a fronte dei servizi erogati all'utenza, il tendenziale progressivo riequilibrio dei trattamenti giuridici ed economici dei dirigenti sanitari del Ministero con quelli del Servizio sanitario nazionale, che segue l'equiparazione giuridica anche per i titoli di studio previsti per l'accesso ai ruoli, rappresenta per il futuro, condizione necessaria per l'efficacia dell'azione istituzionale del Ministero, e quindi elemento di crescita anche per le entrate al bilancio dello Stato che ne derivano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Articolo 11-bis

(Armonizzazione della disciplina applicabile ai docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al fine di completare il processo di razionalizzazione e di riordino delle scuole pubbliche di formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e di rafforzare la qualità e l'efficienza del sistema didattico, con decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione della disciplina concernente i doveri dei docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze al fine di assicurare lo svolgimento, da parte dei docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e dei docenti con incarichi temporanei, di attività di ricerca, di studio e di insegnamento in termini omogenei a quanto previsto per i docenti del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica titolari di analoghi incarichi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono rideterminati il trattamento economico annuo onnicomprensivo e il trattamento giuridico dei docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al fine di renderli omogenei a quelli dei docenti a tempo pieno del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica. I docenti iscritti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, non possono essere iscritti nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se titolari di rapporti in regime di diritto pubblico. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione i docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento comunicano la presenza di eventuali condizioni di incompatibilità ai sensi del periodo precedente e, qualora intendano permanere nei medesimi ruoli, entro i successivi 30 giorni, trasmettono una documentazione idonea ad attestare l'avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro incompatibili. Nel caso venga omessa la comunicazione di cui al secondo periodo e risulti accertata l'esistenza di cause di incompatibilità ovvero nel caso non venga trasmessa la documentazione di cui al medesimo periodo, è disposta la cancellazione dai ruoli ad esaurimento di cui al primo periodo. Qualora venga meno l'iscrizione nei ruoli ad esaurimento in applicazione del presente comma, ai docenti possono essere attribuiti incarichi di docenza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

3. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;
- b) il comma 4-bis è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ROSSI Gianluca, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BROGLIA, GUERRIERI, DEL BARBA

Rossi

M.O. 2



Articolo 11

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis

(finanziamenti garantiti sui trattamenti di fine servizio in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)

1. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, possono rilasciare per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi finanziamenti a valere sull'indennità di fine servizio, comunque denominata, agli stessi spettante previa adesione a una convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Banca d'Italia, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) possibilità di accedere al beneficio dopo almeno venti anni di servizio continuativo e nel limite del 50 per cento di quanto maturato al momento della richiesta, prevedendo che la richiesta possa essere rinnovata nell'ipotesi in cui il rimborso rateale di cui alla lettera c) sia stato completato;

b) applicazione di tassi di interesse a carico dei richiedenti, differenziati secondo le modalità di rimborso e concordati tra le parti convenzionali avendo come riferimento i tassi di interesse praticati dagli enti previdenziali per analoghe fattispecie;

c) possibilità di rimborso rateale, nei limiti del quinto degli emolumenti periodici spettanti al dipendente a titolo fisso e continuativo ovvero, anche parzialmente, in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione dell'indennità di fine servizio, comunque denominata, spettante con capitalizzazione degli oneri finanziari;

d) eventuale previsione di garanzie reali accessorie, in proporzione alla concreta ed effettiva entità del rischio presente nella singola operazione;

e) rispetto di esigenze di equilibrio di bilancio e di invarianza della spesa delle amministrazioni pubbliche e assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per l'attivazione di adeguate forme di controllo e di sistematica comunicazione tra le amministrazioni pubbliche, le banche o gli intermediari finanziari garanti ed erogatori, ivi

compresi i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Corpo della guardia di finanza, dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 e di ogni altro patto o convenzione agli stessi afferente, anche allo scopo di attivare puntuali e specifiche forme di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo al fine di evitare abusi. A tal fine le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto condotte illecite poste in essere nel rilascio o nell'utilizzo delle anticipazioni di cui al comma 1.

3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni pubbliche interessate individuano una o più banche o intermediari finanziari ai fini della stipula della convenzione di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione dalla presente legge.

11.0.3

Marinello


MANCUSO 



Art. 11

Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112)

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

EMENDAMENTO

Depo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
11. bis

All'art. 19 dopo il comma 1-ter, inserire:

"1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale"

BRUNO MANCUSO

11.0.4



RELAZIONE

Emendamento art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165

Scopo della modifica normativa è quella di estendere anche ai comuni di minori dimensioni demografiche privi di personale di qualifica dirigenziale, ma in cui sono attribuite funzioni dirigenziali o posizioni organizzative di cui agli artt. 8-11 del ccnl del 31/03/1999, le procedure di nomina dei dirigenti della P.A. introdotte dalla decreto Brunetta (decreto legislativo n° 150/2009), eliminando, pertanto, il principio della fiduciarità di dette nomine (prevista dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 e prima di questo dall'art. 51, comma 3-bis della Legge 8 giugno 1990 n° 142).

BRUNO MANCUSO

11.0.4



Da inserire dopo l'art.11, *inserire il seguente*
" *Art. 11-bis*"

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli Enti Locali.

2. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni.

11.0.5

Andrea Randi
(RANDI)